FARESE

Se l'istituto della revisione

1897

Avv. UMBERTO FARESE
patrocinante in Napoli

SE L'ISTITUTO
DELLA REVISIONE

DEI GIUDICATI, ADOTTATO DAL CODICE DI PROCEDURA PENALE, DEBBA MODIFICARSI ED IN QUAL MANIERA,

(Tema per il IV Congresso Giuridico Nazionale in Napoli)

NOLA
STAB. TIPOGRAFICO BASILICATA
SETTEMBRE 1897.

Avv. UMBERTO FARESE
patrocinante in Napoli

SE L'ISTITUTO
DELLA REVISIONE

DEI GIUDICATI, ADOTTATO DAL CODICE DI PROCEDURA PENALE, DEBBA MODIFICARSI ED IN QUAL MANIERA,

(Tema per il IV Congresso Giuridico Nazionale in Napoli)

NOLA
STAB. TIPOGRAFICO BASILICATA
SETTEMBRE 1897.

§. 1.

Fondamento razicnale dell' instituto.

1. L'instituto della revisione si annoda fondamentalmente alla storia degli errori giudiziarii.

Quando tutti i mezzi dalla legge accordati per impugnare una decisione giudiziaria si sono esauriti, e questa sia irrevocabilmente riformata o mantenuta, sorge l' autorità della cosa giudicata. *Res iudicata pro veritate habetur.* La presunzione di verità è quella soltanto che dà forza e vita ai giudicati : è in nome di essa soltanto che questi ricevono la loro esecuzione, sia in materia civile che in materia penale.

2. Ma la storia degli errori giudiziarii ha dolorosamente dimostrato che spesso quella presunzione è fallace. Coloro i quali son destinati a giudicar liti civili od azioni criminose, sebbene abbiano per tale funzione attitudini speciali rafforzate dall'abitudine e dall'esperienza son pure e sempre uomini capaci di errare. Il domma dell'infallibilità umana, anche riguardo a questi uomini ed a tutti i

giudizii umani in generale, è un desiderio insoddisfatto, un' illusione, un orgoglio senza base e senza ragione, un miraggio, a cui giammai alcuna evoluzione ci farà pervenire. La formola *res iudicata veritas est*, invece dell' altra che include una semplice presunzione, non ancora è stata pensata o scritta; e giammai, credo io, potrà essere accolta nella scienza o nella legislazione. È vero che un popolo volle per un momento adottare quella formola e darle forza di legge. Ma fu un momento di orgasmo, direi quasi delirio, il delirio della rivoluzione e delle riforme. Fu l'entusiasmo, con cui, abolito il sistema inquisitorio e barbaro del processo penale, s' instituì e sorse il nuovo sistema dell' oralità e del contradditorio e della pubblicità con la introduzione della giuria e della libertà del diritto di difesa, quello che potette per un momento illudere quel popolo e fargli credere come il portato e la verità de' nuovi tempi e delle nuove instituzioni ciò che fu e sarà sempre un' illusione ed un errore. Ma ben presto i fatti, la invincibile forza dei fatti, riconfermarono quell' errore, che è una conseguenza naturale dei giudizii umani; e la formola sognata cadde necessariamente: al principio della verità assoluta del giudicato si sostituì subito e riprese vigore il principio della semplice e sola presunzione di verità del medesimo.

3. Vittime di errori giudiziarii vi furono nell'antichità e nei tempi moderni. E quante altre forse ne gemono tuttora nel fondo d'una cella, disumanamente sacrificate alla iniqua restrizione della legge! Come se le ipotesi da essa prevedute fossero le sole da proclamarsi alla innocenza e alla giustizia, come se il diritto, il quale leva alta la voce dal fondo della coscienza pubblica, fosse indifferente ai gemiti di altri innumerevoli innocenti, e come se un errore non fosse sufficiente quanto l'altro ad autorizzarne la riparazione in nome di qualche cosa, che alta presiede al diritto e alla giustizia, in nome cioè dell'idea umana! Ben

piu funeste conseguenze cogionò la presunzione di verità del giudicato penale. In nome di essa molti furono giustiziati; e dopo fu scoverta la loro innocenza. Un fremito d' orrore, non disgiunto da intimo timore che tali errori potessero ripetersi, invase sempre le moltitudini all'annunzio di qnesti casi spietati; e s'imprecò e si maledisse alla giustizia umana, in nome della quale quei miseri innocenti furono sacrificati. Gli stati e le corti di giustizia quasi sempre si affrettarono a proclamare solennemente l' innocenza di quegli sventurati, ed a riabilitarne la memoria. Ben poca cosa invero a rassicurare la coscienza pubblica di fronte alle conseguenze letali della condanna.

La memoria di questi disgraziati fu riabilitata; e molti altri condannati a pena perpetua o temporanea, scoverti innocenti, furono liberati e quindi riabilitati in nome soltanto della innocenza legale. L'innocenza fuori legge fu iniquamente sacrificata. Pochi anni or sono presso di noi fu fucilato uno sciagurato. L' esame necroscopico dimostrò all'evidenza ch'egli era affetto da mania epilettica. E prima, anche presso di noi, un altro sciagurato fu condannato a morte, commutata di poi dalla magnanimità sovrana in pena perpetua. Qnest' altro sciagurato da quegli stessi psichiatri, che, difformemente da altri insigni, lo giudicarono sano di mente nel pubblico giudizio, è stato recentemente ed in modo assoluto riconosciuto pazzo fino dal momento in cui l' immane delitto fu consumato. Ebbene, l'innocenza dell'uno e dell'altro non rientrano nella ristretta definizione degli errori giudiziarii ammessa dalla nostra legge; e però la memoria del primo non fu mai riabilitata; ed il secondo non so se si trovi tuttora nel manicomio criminale, ove, riconosciuta la pazzia, fece passaggio uscendo dal bagno penale. Giacchè innocente è chi non commise il delitto; e del pari innocente dinanzi alla scienza criminale e dinanzi al nostro diritto positivo è colui che nel momento dell'azione era affetto da pazzia.

Ma la condanna dell'innocente non solo può esser la conseguenza d'un errore di fatto e però della fallacia dei giudicanti, bensì pure l'effetto dell'altrui malizia.

Possono i testimoni assicurare la giustizia che fu proprio Tizio , il quale esplose il colpo letale che colpì la vittima, perchè da loro veduto.

E Tizio è irrevocabilmente condannato. Ma dopo alcun tempo si scovre inconfutabilmente che Tizio è innocente , perchè un altro fu colui che esplose quel colpo. In tale ipotesi i primi testimoni per una strana fatalità potettero ingannarsi sulla identità della persona di Tizio, ed in tale inganno fu fatalmente travolta la giustizia punitrice. Ovvero potettero dolosamente dichiarare il falso a danno di Tizio per vendetta o per altro motivo proprio o di un terzo, che li avesse subornati per ottenere quella condanna. La quale ha potuto essere pure l'effetto d'una trama calunniosa ordita da qualcuno, ovvero l'effetto della vendetta, dell'odio o della corruzione dei giudici medesimi. In queste e simiglianti ipotesi , occorre accertare l'errore o il dolo: accertato l'uno o l'altro, l'evidenza della ingiustizia intrinseca della condanna è manifesta ; e dinanzi a tale evidenza la presunzione di verità del giudicato deve necessariamente cadere. Può darsi pure che la condanna d'un disgraziato sia l'effetto d'una errata o falsa perizia o d'un documento falso tali dopo la irrevocabile condanna riconosciuti in modo preciso e irrecusabile. Anche in tali e simiglianti ipotesi dinanzi all'evidenza del fatto, dinanzi alla certezza dell'innocenza quella presunzione, quella finzione giuridica, quella verità soltanto formale deve cadere: in sua vece deve rivivere il fatto vero, la realtà giuridica, la verità sostanziale; giacchè troppo scandalizzata è la coscienza pubblica , troppo scossa la fede nella giustizia ; e tanto il diritto individuale che sociale , così iniquamente violati, reclamano una pronta ed energica riparazione, una solenne reintegrazione, in nome della quale bisogna subito

rassicurare la coscienza pubblica e risvegliare la fede nella giustizia sociale.

4. È su questi fatti che sorge razionalmente l'instituto giuridico della revisione, intesa a proteggere l'innocente ingiustamente condannato con sentenza irrevocabile.

5. Un instituto analogo vige pure per le controversie civili. Relativamente ad esse le sentenze pronunziate in contraddittorio dalle autoritá giudiziarie in grado di appello possono essere rivocate sulla istanza della parte, se la sentenza sia stata l'effetto del dolo di una delle parti a danno dell'altra; se siasi giudicato sopra documenti stati riconosciuti o dichiarati falsi dopo la sentenza, o che la parte soccumbente ignorasse essere stati riconosciuti o dichiarati falsi prima della sentenza stessa; se dopo la sentenza siasi ricuperato un documento decisivo, il quale non siasi potuto produrre prima per fatto della parte contraria; se la sentenza sia contraria ad altra sentenza precedente passata in giudicato, pronunziata tra le stesse parti, sul medesimo oggetto, purchè non abbia pronunziato anche sull'eccezione di cosa giudicata; e se infine la sentenza sia l'effetto d'un errore di fatto che risulti dagli atti e documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero quando sia supposta l'inesistenza d'un fatto, la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso quando il fatto non sia un punto controverso, sul quale la sentenza abbia pronunziato.

6. La ragione di essere dei due instituti è la medesima; ossia un errore di fatto da riparare. Contro la violazione della legge v'è un rimedio solo, il ricorso per cassazione. Una volta deciso il ricorso, sorge il giudicato, il quale riguardo a quella violazione è assolutamente irrevocabile. Non così per l'errore di fatto. Quando questo errore sia evidente, a ripararlo soccorre l'instituto della revocazione in materia civile, e l'instituto della revisione in

materia penale. Ma riguardo a quest'ultimo specialmente l'errore di fatto dev'essere certo. E questa certezza si appalesa sempre quando v' ha contraddizione di giudicati o contraddizione del giudicato con l' evidenza materiale del fatto. È sotto questi due principii semplicissimi, e pur tanto comprensivi ed esatti nella loro semplicità, che bisogna ricondurre e lumeggiare, nonchè disciplinare, tutta quanta la vasta e complessa materia, tutta quanta la intricata e fitta rete delle svariatissime e multiformi ipotesi concrete di errrori giudiziarii. Così soltanto l'instituto può razionalmente soddisfare alle imperiose esigenze della scienza e della legislazione, della giustizia e della innocenza.

7. Sotto questo riguardo, la nostra legislazione, a parte l' insufficienza con cui è redatta tanto da suscitare serie difficoltà pratiche, non soddisfa assolutamente alle esigenze della scienza e della giustizia. Le sue tre ipotesi circoscritte alla inconciliabilità di due condanne per lo stesso reato, alla provata esistenza della persona supposta uccisa, ed alla successiva condanna di testimoni falsi o reticenti possono costituire una larva o un tentativo dell' instituto della revisione, sono, relativamente a questo, direi quasi una ipocrisia legislativa; ma non costituiscono e non possono costituire giammai l'instituto della revisione nel vero significato razionale e giuridico della parola, quale la scienza e la giustizia esigono.

Sotto questo riguardo invece merita plauso la nostra legislazione civile. In essa, ove forse la restrizione sarebbe stata, se non legittimata, almeno tollerata sia per l'indole delle controversie, sia per l'indole stessa della procedura, troviamo invece l'instituto della revocazione disciplinato in modo che la ingiustizia derivante da qualsiasi errore di fatto possa sempre essere solennemente riparata. Difatti, preveduto il dolo, preveduto il fatto del documento riconosciuto falso o come tale scoverto dopo da chi lo ignoras-

se, preveduto il ricupero d'un documento decisivo, preveduta la contraddizione dei giudicati, preveduto infine l'errore di fatto in genere, contenuto nella definizione anzi detta, la legislazione civile soddisfa così alle esigenze della scienza e della giustizia; giacchè in essa tutto è preveduto, ogni ingiustizia può ripararsi, specialmente sotto la formola generica del dolo e dell'errore di fatto, a cui possono riferirsi moltissime ed indefinite ipotesi concrete, che il più illuminato legislatore non puó prevedere e formolare a priori.

Il nostro legislatore invece nelle materie criminali ha creduto di stabilire a priori le ipotesi della revisione; ma queste, oltre di essere in se stesse insufficienti e mal reidatte, non soddisfano per nulla alle esigenze della scienza e della giustizia, e segnano rimpetto all'instituto analogo della legislazione civile, in confronto del quale avrebbe dovuto largheggiare sia per l'indole dei fatti criminosi, sia per le conseguenze penali, sia infine per l'indole propria del procedimento penale, segnano rimpetto a quell' instituto un regresso, un' anomalia, una inconseguenza legislativa.

§. 2.

Vicende storico-legislative dell'instituto.

8. Un accenno di revisione si riscontra fin dai tempi delle leggi romane nel diritto concesso ai condannati di supplicare l'imperatore, perchè fosse annullata la loro condanna per causa di errore. (L. 33. D. *De re iudicata*, C. 5. *De precibus imperatori offerendis, etc.*).

9. Le antiche ordinanze francesi del 1539 (art. 127.) e del 1663 (tit. 35, art. 32.) introdussero le *proposizioni d'errore*. Ma l' instituto venne esteso a tutte le ipotesi di

errore di fatto dall'altra ordinanza del 1670 (tit. 16), con la quale si introdussero le *lettere di revisione*, che posteriormente in esecuzione del regolamento del 28 giugno del 1738 (tit. 7.) furon compilate sotto forma di ricorso e deferite all'esame del consiglio del re. Per la presentazione di tale ricorso non era stabilito alcun termine ; nè alcun limite fu imposto ai motivi di revisione: qualunque errore di fatto o in generale l' ingiustizia intrinseca della condanna potevano essere oggetto di revisione. Ciò fu logico, naturale, necessario ; perchè da una parte il sistema inquisitorio col suo processo scritto, in cui tutto il procedimento si riassumeva, si prestava alla conservazione ed al riesame delle prove ; e dall' altra il sistema stesso conteneva in sè la radice e la cagione permanente delle continue moltiplicazioni d'errori, giacchè non vigevano i principii dell'oralità, del contraddittorio, della pubblicità, della libertà di difesa e del libero convincimento. In loro vece regnava sovrano l'assurdo sistema delle prove legali, fonte perenne di gravi e funesti errori giudiziarii.

10. Ma abolito colla rivoluzione il sistema delle prove legali, abolito il sistema inquisitorio, ed introdotte in loro vece l'oralità, la pubblicità, il contraddittorio, la libertà di difesa, la giuria ed il libero convincimento, parve assurdo ed impossibile l'errore giudiziario, e però assurda la revisione, anche perchè il nuovo sistema processuale non si sarebbe prestato, come l' antico tutto scritto, alla conservazione degli elementi di prova. Fu perciò che tale instituto, nell' entusiasmo delle nuove idee, fu abolito con le riforme giudiziarie degli anni 1789, 1790 e 1791 dall' Assemblea legislativa, la quale rispettò solo i diritti acquisiti, giacchè con decreto del 19 agosto 1792 autorizzò la corte di cassazione ad esaminare i ricorsi di revisione già deferiti al consiglio del re finchè questo non venne soppresso, e quegli altri che potessero tuttora avanzarsi, entro il termine

di tre mesi, contro le sentenze criminali irrevocabilmente pronunziate prima del 1789.

11. Ma i fatti con la loro irresistibile eloquenza provarono subito quanto fallace ed imprevidente fosse stata l'Assemblea legislativa nell'abolire completamente l'instituto della revisione. La condanna d'un innocente scosse la pubblica opinione tanto che fu subito pubblicato il decreto del 15 maggio 1793, col quale la revisione fu ripristinata, limitata all'ipotesi che un accusato fosse stato condannato per un reato e come autore del reato medesimo fosse stato condannato un altro accusato, in guisa che le due condanne non potessero conciliarsi e fossero la prova dell' innocenza dell' uno o dell' altro: disposizione, la quale non fu dipoi importata nel codice del 3 brumaio anno IV, che col suo silenzio parve avesse voluto abrogarla.

12. Senonchè l'insufficienza della legge limitata a una ipotesi sola non tardò a manifestarsi, e la quistione tornò a galla quando fu compilato il codice d'istruzione criminale del 1808. Il legislatore fu naturalmente indotto a passare a rassegna e a disaminare, nello intento della nuova legislazione, l' ordinanza del 1670, la legge 16-29 settembre del 1791 ed il decreto del 15 maggio 1793.

I motivi della nuova legislazione furono elegantemente riassunti dal **Berlier**. Qui tutto è nuovo, egli disse, e nulla togliesi a prestito dalle vigenti leggi. Da che fu istituito il giurì fin ad oggi, una legge del 15 maggio 1793, legge unica sopra questa materia, aveva adottato per motivo di revisione l'esistenza simultanea di due condanne inconciliabili. Nessun altro motivo fu ammesso, nè questo stesso fu serbato nel codide 3 brumaio anno IV. È agevole persuadersi delle ragioni che hanno messo le leggi nostre in questo stato. Per lungo tempo fu creduto che la revisione, per quanto plausibile ne fosse il motivo, non si conciliasse con l'instituzione del giurì. Senza alcun dubbio, questo timore sarebbe legittimo, se si trattasse di generalizzare la revi-

sione e di applicarla oltre a un piccolo numero di casi, in cui l'errore fosse evidente o almeno non mancasse una giusta presunzione di errore. Che cosa adunque dobbiamo esaminare in questo momento, se la revisione, cosi limitata, sia giusta e praticabile? E primieramente è consolante il vedere come questa quistione si agiti in quello fra tutti i sistemi, che meno fa temere gli errori funesti all'innocenza. Tuttavia, sebbene le condanne erronee debbano essere non frequenti in cotesto sistema, pure esso è opera dell' uomo, né la sua perfezione è tale che l'errore mai possa penetrarvi. In tal caso, mancherà ogni rimedio? Non è mestieri nei limiti del possibile di recare riparo a una pena inflitta per errore? Ma quali sono i caratteri per riconoscere questo errore, quali le prove e gl'indizii sufficienti per ammettere la revisione? Qui è necessaria una grande avvedutezza, poichè ogni eccesso nuocerebbe, e senza certi confini fissati con precisione, si farebbe forse giustizia in alcune specie, ma dominerebbe sovrano l'arbitrario su tutte le cause, in modo da mettere in forse per frivoli pretesti le sentenze di condanna. Lo scoglio fu evitato. Voi non troverete nel progetto di legge come motivi di revisione quelle dichiarazioni ovvie e artifiziose, per le quali un uomo condannato per un crimine prenda su di sè, senza alcun suo rischio, il crimine commesso da altri. Ma percorrendo con diligenza tutti i punti del vasto orizzonte che offre questa materia, tre soli casi sono stati raccolti come degni di richiamare la vostra attenzione.

E queste tre ipotesi si riassumono nella provata esistenza della persona supposta uccisa, nella inconciliabilità di due sentenze che abbiano condannato per lo stesso fatto due accusati, e nella successiva condanna di un testimone falso o reticente inteso a carico dell'accusato.

13. Ma lo scoglio non fu evitato, come potette credere il **Berlier**, giacchè altri casi d' innocenza vi urtarono contro e miserevolmente vi perirono. Il vasto orizzonte

della materia, non ostante l'uso della maggiore diligenza, non fu percorso in tutti i punti, come potette illudersi il medesimo Berlier; e nol poteva, perchè se scientificamente può definirsi il concetto fondamentale della revisione, consistente non già nel provocare una nuova interpretazione della legge, ma nel dichiarare e correggere un errore di fatto per liberare un innocente ingiustamente condannato, non può il legislatore più illuminato ed accorto prevedere e definire a priori tutte le possibili ipotesi concrete di errori giudiziarii, al medesimo modo che giammai alcun legislatore potette prevedere e definire a priori tutte le possibili ipotesi concrete di abuso d'autorità.

Finchè i legislatori pretesero enumerarle, vi fu sempre ingiustizia; e quando altri, come il nostro del 1889, ne lasciarono l'apprezzamento al giudice di fatto, la giustizia fu restaurata. Lo stesso dicasi della revisione. Finchè i legislatori non si persuadono della verità di tale principio, che cioè non possono per la forza e l'indole stessa dei fatti umani prevedersi e definirsi a priori tutte le ipotesi concrete di errore giudiziario, o persuasi, non stimano opportuno tuttavia attuarlo legislativamente per tema dell'abuso, che potrebbe derivarne, e corrono sulla fallace via della restrizione legale, la causa dell'innocenza ne risentirà sempre le più gravi e funeste conseguenze.

Nemmeno adunque la revisione introdotta dal codice d'istruzione criminale del 1808 potette soddisfare (e come il poteva?) ai voti della scienza e della legislazione, tanto che incessantemente, allo scopo di allargarne il campo, alta si levò la voce dalla coscienza pubblica per mezzo della stampa e perfino in seno alle assemblee legislative, come risulta dalle discussioni della camera de'pari nel 1822, della camera dei deputati nel 1836, dell'assemblea nazionale nel 1851 e del corpo legislativo nel 1864. Ben poco frutto però si raccolse da questi reclami, perchè la legge del 5 luglio 1867, che ne derivò, nessuna innovazione in-

trodusse al riguardo nel codice d' istruzione criminale, in cui le precedenti disposizioni furono integralmente mantenute, tranne quella di estendere la revisione alle condanne correzionali e alla memoria dei condannati già defunti al tempo in cui l' errore siasi scoverto e la loro innocenza dimostrata, col mezzo della riabilitazione. La relazione ministeriale cosi si espresse:—Le norme sulla revisione, per quanto fosse vivo il desiderio di condurle a quel punto che richiedevano i voti generosi della scienza, non poterono più essere essenzialmente innovate; poichè la introduzione di nuovi casi oltre quelli stabiliti dal codice, e la creazione di una formola che mettesse in forse i giudicati anteriori parvero eccedere il mandato del coordinamento e contenere il germe di molte e gravissime difficoltà pratiche nel conflitto con le norme che regolano il giudizio per giurati. Tuttavia si è creduto di ammettere un provvedimento che valga ad impedire il rinnovarsi dei casi, ben noti per lagrimevole celebrità, che suscitarono generale commozione. Venne pertanto ammesso che non solamente nel caso di chi fu condannato quale omicida possa riassumersi il processo quando il creduto ucciso si trova essere vivo, deputato al supposto omicida, se già morto egli stesso, un curatore che ne possa rivendicare l' innocenza: ma che ciò possa farsi eziandio nel caso di due condannati per un identico fatto con sentenze inconciliabili, se uno di essi sia morto; con che venne aperto l'adito alla riabilitazione della memoria e alla cancellazione di una palmare ingiustizia.

Vedute troppo microscopiche in verità, se il legislatore credette così d'impedire il rinnovarsi di gravi errori giudiziarii. Sempre le solite ipocrisie ed i soliti pregiudizii; come se davvero egli avesse coscienza che fosse sufficiente la riabilitazione della memoria d' un misero condannato, già defunto, ad impedire il rinnovarsi di quegli errori ed a cancellare una enorme ingiustizia.

I tre casi ammessi già dal codice in materia criminale, continua la relazione, sono conservati, ed il progetto, scostandosi dalla legge attuale, autorizza per ciascuno di essi la revisione illimitata. É questa un'equa riforma; ma si dovrebbe andare in lá e moltiplicare i mezzi di revisione? Ciò facendo si ritornerebbe alla pericolosa legislazione dell' ordinanza del 1670 e si dimenticherebbe il principio della legge moderna. Quando un accusato presentasi alla giustizia, gli sono accordate tutte le guarentigie affinchè la verità si faccia manifesta, e il giudice che condanna deve aver la certezza della colpabilità. Profferita una volta la sentenza, è bene che produca tutte le conseguenze rispetto all'accusato; per distruggere questa diffinitiva sentenza devesi aver altresì la certezza del suo errore. Vuolsi dare la smentita alla sentenza o per la natura della cosa, ovvero per un' altra sentenza. Fuori di questa imponente smentita, deve prevalere l' autorità della cosa giudicata come la necessaria sanzione di ogni durevole ordinamento giudiziario.

E se l'accusato, non ostante tutte le guarentigie dalla legge accordategli, non avesse, per difetto assoluto di elementi necessarii, provare la sua innocenza, la quale dopo la condanna da nuovi fatti è indiscutibilmente provata? E se l' indizio o gli indizii, sui quali soltanto si fondó la condanna, sono recisamente smentiti da fatti nuovi? Se un tale per esempio fu condannato indiziariamente per omicidio, e dopo la condanna si trova un autografo della vittima, col quale questa assicuri d'essersi suicidata, deve forse in nome del giudicato perdurare la pena di quel disgraziato e negarglisi la revisione? Ormai la tanto invocata restrizione della legge in materia di revisione è invincibilmente resistita dai fatti.

Contro i principî restrittivi del progetto di legge insorse energicamente il deputato **Martel**. A dimostrarne la evidente insufficienza egli mise avanti alcune ipotesi: quella

del vero colpevole, che, arrestato dopo la condanna dello innocente, muoia , dopo aver confessata la sua reità , ma senza essere stato giudicato ; quella d' un testimone falso, che tale convinto in una istruzione scritta, viene sottratto, dalla morte, al giudizio ed alla condanna; quella del vero colpevole, che da pazzia è stato parimenti sottratto al giudizio e alla condanna; quella del creduto ladro, che invece è dimostrato innocente dal rinvenimento dell'oggetto erroneamente creduto derubato, perchè smarrito.

Io non altro chiedo , disse l' oratore, se non che , invece di circoscrivere in modo estremamente rigoroso e limitato i casi nei quali la revisione dei processi potrà aver luogo , si apra una via per cui si soccorra sempre un innocente condannato. Il mezzo da me indicato è l' esame preventivo fatto dalla corte di cassazione che dichiarerà se vi sia o no luogo a autorizzare la dimanda di revisione.

Il commissario del governo, dinanzi all'evidenza irresistibile dei fatti, pur di mantenere e difendere il progetto di legge direi quasi per partito preso , rispose evasivamente. Nei tre casi previsti dalla legge , egli disse , àvvi la certezza dell'errore, ma all'infuori di quelli potrebbe esservi presunzione , ma non più certezza. Egli è vero che si può trasformare la presunzione in certezza mercè una informazione, la quale non può sempre aversi quando il colpevole sia morto, o sia in istato d'alienazione o quando il reato sia prescritto, e quando il colpevole sia difeso dall'articolo 480 del codice penale. Del resto, se si dovesse dare questo mezzo di revisione a tutti gli errori di fatto, i giudizii non sarebbero più stabili.

Ma non è esatto che nei tre casi previsti dalla legge siavi la certezza dell' errore. Quello , per esempio , della successiva condanna dei testimoni falsi o reticenti include soltanto una semplice presunzione di errore, la quale può trasformarsi in certezza mercè una informazione.

Ed allora perchè non ammettere la revisione per casi

analoghi, in cui soltanto la presunzione, e non già la certezza, che può venir più tardi, inficia una pronunzia irrevocabile ? Forse l'una presunzione non vale quanto l'altra a scuotere l'autorità del giudicato e ad autorizzare perciò la revisione d'una sentenza gravemente sospetta di sacrificata giustizia e di lesa innocenza ?

Il deputato **Martel**, insistendo sempre nel suo giusto ordine d'idee, aggiunse, a riconferma delle sue esatte osservazioni , quest'altra ipotesi. Un tale è condannato per furto, eppure è innocente ; più tardi trovatosi il vero colpevole, costui per la minore età è assolto, perchè ha agito senza discernimento. Non vi sono adunque due condanne; quindi non può aver luogo la revisione.

Dinanzi a quest'altra evidenza di cose il guardasigilli fu costretto a violentare lo spirito e la lettera stessa del progetto di legge e a dargli un' interpretazione dal testo non ammessa ed apertamente resistita. Il progetto richiedeva due sentenze di condanna ; l' ipotesi del **Martel** era assai precisa, cioè la condanna dell' innocente e l' assoluzione del vero autore del furto per aver agito senza discernimento. Quest'ultima sentenza era intrinsecamente una assoluzione: darle un' impronta qualsiasi di condanna sarebbe stato assurdo ed inconcepibile. E nell' assurdo appunto e nell'inconcepibile cadde il guardasigilli nel rispondere a quella esatta e giustissima osservazione. Se in simile caso, egli disse , io dovessi dare il mio avviso , non esiterei ad affermare che vi sia una condanna. La corte di cassazione, cui è deferita una dimanda di revisione la apprezzerà ugualmente, riconoscendo nella fattispecie due sentenze contradditorie, due condanne contro due individui, l' uno dei quali avrà dovuto attesa la sua età subire una particolare condanna , infine due dichiarazioni giudiziali che cozzano direttamente l'una contro l' altra.

Alla fine il **Martel** riassumendo le sue idee propose que-

sto emendamento: « In ogni altro caso, quando una condanna criminale o correzionale sarà impugnata *per errore di fatto*, il ministro della giustizia, vista la memoria e i documenti giustificativi , dovrà d' ufficio investirne la corte di cassazione. »

L'emendamento fu respinto.

Il progetto conteneva pure due altre restrizioni. L'una consisteva nel non ammettere la revisione per riabilitare la memoria del defunto ingiustamente condannato, perchè, a dir della relazione, se essa è giustificata per le condanne criminali , le quali portano con sè il carattere dell' infamia, cosi parimenti non avviene per la condanna correzionale, che tale carattere non ha. Ma tale restrizione fu respinta, e però la revisione a favore della memoria dei defunti fu ammessa anche in materia correzionale. L'altra restrizione ammetteva la revisione in materia correzionale per le sole condanne superiori a un anno di carcere. Ma anche tale restrizione fu profondamente modificata dal Corpo legislativo , dal quale fu stabilito che in materia correzionale la revisione non potesse aver luogo che per una condanna a prigionia, ovvero per una condanna che avesse pronunziato o portasse all'interdizione totale o parziale dell' esercizio dei diritti civili e di famiglia. Per le sole condanne all'ammenda non fu ammessa revisione.

Del resto la corte di cassazione avea giá stabilito che la revisione potesse estendersi anche alla materia correzionale. Con la nuova legge tale giurisprudenza ricevette la sua sanzione.

14. La legislazione italiana , incline sempre ad accettare ciecamente gl' instituti francesi , anche riguardo alla revisione introdusse le disposizioni del codice d'istruzione criminale del 1808, prevenendo però di molto le modificazioni della legge francese del 5 luglio 1867 , giacchè la estensione della revisione alla materia correzionale ed alla riabilitazione della memoria dei condannati defunti fu

sancita nel codice processuale subalpino del 1859. Le riforme del 1865, quanto alla revisione, apportarono alcune modificazioni, senza però alterarne la sostanza. Le disposizioni del codice di procedura penale, riguardo al quale bisogna pure tenere presenti le disposizioni di coordinamento del R° Decreto 1° dicembre 1889, sono le seguenti:

I. Quando due persone saranno state condannate per uno stesso crimine, con due sentenze che non possono conciliarsi e sono la prova della innocenza dell'uno o dell'altro condannato, l'esecuzione delle due sentenze sarà sospesa, quand'anche la dimanda di cassazione dell'una o dell'altra sentenza fosse stata rigettata. Il ministro di grazia e giustizia, sia d'ufficio, sia sulla domanda dei condannati o di uno di essi, o del pubblico ministero, incaricherà il procuratore generale presso la corte di cassazione di denunciare alla medesima le due sentenze. La corte, dopo aver verificato che le due sentenze non possono conciliarsi, le annullerà, e rimetterà gli accusati per un nuovo giudizio sugli atti di accusa, che si riterranno per sussistenti, avanti una corte diversa da quelle che avranno pronunziate le due sentenze (articolo 688).

II. Allorchè dopo una condanna per omicidio, saranno, per ordine del ministro di grazia e giustizia, diretti alla corte di cassazione documenti presentati dopo la condanna, i quali siano di natura tale da somministrare indizi sufficienti sull'esistenza della persona la cui supposta morte avesse dato luogo alla condanna, la corte di cassazione potrà, prima d'ogni cosa, designare una corte d'appello, acció riconosca l'esistenza e l'identità della persona supsta uccisa, coll'interrogatorio di questa, coll'esame dei testimoni, e con tutti gli altri mezzi di prove atti ad escludere il fatto che diede luogo alla condanna. In conseguenza dell'ordine del ministro di grazia e giustizia, sarà di pien diritto sospesa l'esecuzione della sentenza sino a tanto che la corte di cassazione abbia pronunziato. La

corte d' appello a cui la causa è rimandata , pronunzierà soltanto sull'identità o non identità della persona. La sentenza sarà trasmessa cogli atti del processo alla corte di cassazione, la quale potrà, secondo i casi, annullare la sentenza di condanna, ovvero rimandare la causa a una corte d' assise diversa da quella che pronunziò la sentenza annullata (articolo 689).

III. Quando, dopo una condanna contro un accusato, uno o più testimoni che hanno deposto nel processo saranno imputati di falsa testimonianza o di reticenza a suo carico , e l' accusa per questo reato sia stata ammessa, o siasi soltanto rilasciato contro i testimoni mandato di cattura, l'esecuzione della sentenza di condanna sarà sospesa di pien diritto, quand'anche la corte di cassazione avesse rigettato il ricorso del condannato. Se i testimoni sono in seguito condannati, il ministro di grazia e giustizia , sia d'ufficio, sia sulla domanda della persona condannata con la prima sentenza, o del pubblico ministero, incaricherà il procuratore generale presso la corte di cassazione di denunziare il fatto alla medesima corte. La corte di cassazione, dopo aver verificata la dichiarazione de'giurati sulla quale è emanata la seconda sentenza , annullerà la prima sentenza semprechè per tale dichiarazione i testimoni risultino colpevoli di falsa testimonianza o di reticenza a carico del primo condannato; e rimetterà l'accusato avanti una corte di assise diversa da quelle che pronunziarono sia la prima che la seconda sentenza, acciò si proceda ad un nuovo giudizio, ritenuto l'atto d'accusa per sussistente. Se gli accusati di falsa testimonianza o di reticenza sono assolti , oppure si dichiara non essere luogo a procedere, la sospensione sarà tolta di diritto , e la sentenza verrà eseguita. I testimoni condannati per falsa testimonianza o per reticenza non potranno più essere sentiti nel nuovo dibattimento (articoli 690 e 691).

IV. Allorchè vi sarà luogo a revisione di una con-

danna nel caso preveduto dall' articolo 689, e questa condanna sarà emanata contro una persona morta in seguito, la corte di cassazione nominerà un curatore alla di lei memoria, in contraddittorio del quale si procederà alla formazione del processo. Egli vi eserciterà tutti i diritti del condannato. Se dal nuovo processo risulterà che la prima condanna sia stata proferita ingiustamente, la corte di assise riabiliterà la memoria del condannato. In tale caso gli eredi del defunto potranno intentare l'azione per il risarcimento dei danni contro chi di ragione. Lo stesso si praticherà nel caso preveduto dall'articolo 688 , allorchè uno dei due condannati fosse morto (articolo 692).

V. Le disposizioni degli articoli 688, 689, 690 e 691 sono comuni alle sentenze inappellabili pronunziate in materia correzionale. Nondimeno, se nei casi preveduti dagli articoli 688, 689 e 690 la causa dev' essere rimandata, la corte di cassazione designerà, secondo i casi, un' altra corte di appello , o un tribunale correzionale che si trovi nella giurisdizione della corte in cui sono posti il tribunale od i tribunali che avranno proferite le sentenze annullate (articolo 693).

VI. In qualunque caso di condanna a una pena corporale a tempo, la detenzione sofferta dal condannato, sia in dipendenza della sentenza , sia durunte la sospensione dell'esecuzione di essa, sarà computata nella durata della pena (articolo 694).

La revisione si limita alla sola giurisdizione ordinaria, o si estende pure alle giurisdizioni speciali ?

Niun dubbio che la revisione debba estendersi a qualsiasi giurisdizione , perchè il suo principio fondamentale importa che nei casi previsti dalla legge si soccorra sempre un innocente , qualunque sia stato il magistrato che l'abbia condannato. Tale principio in Francia, non ostante il silenzio della legge , dalla corte di cassazione fu applicato a qualsiasi giurisdizione , perchè fu ritenuto essere

implicito nella ragione e nello scopo stesso della legge. Tale giurisprudenza ricevette in seguito una sanzione legislativa dal nuovo articolo 443 del codice d'istruzione criminale, con cui la revisione fu consentita, chiunque fosse stato il magistrato giudicante, e piú ancora esplicitamente dagli articoli 82 del cod. pen. militare 4 agosto 1857, e 112 del cod. pen. militare marittimo del 10 agosto 1858, che dichiararono comune l'applicazione degli articoli 443, 444, 445 e 446 del codice d'istruzione criminale rispettivamente alle sentenze dei tribunali militari e dei tribunali militari marittimi. Il medesimo principio vige nella legislazione italiana. Dottrina e giurisprudenza al riguardo sono state sempre d'unanime accordo. L'articolo 537 del codice penale per l'esercito e l'articolo 566 del codice penale militare marittimo esplicitamente estendono la revisione nei casi ed in conformitá del capo II, titolo X, libro II del codice di procedura penale rispettivamente alle sentenze dei tribunali militari e dei tribunali militari marittimi, con queste modificazioni naturalissime. Quanto alle sentenze dei tribunali militari, l'ordine di procedere a revisione è dato dal ministro della guerra, che lo trasmette all'avvocato fiscale generale, incaricato di promnovere l'istanza innanzi al tribunale supremo di guerra e marina, il quale, se dichiara esser luogo a revisione, rinvia la causa ad un tribunale militare diverso da quello che ebbe a giudicare. Lo stesso è a praticarsi riguardo alle sentenze dei tribunali militari marittimi, se non che in tal caso l'ordine di procedere a revisione è dato dal ministero della marina, e il giudice di rinvio, nel caso che si dichiari esser luogo a revisione, è un tribunale militare marittimo.

15. Un passo avanti nelle riforme relativamente allo instituto della revisione, sebbene in modo assai confuso, fece il recente progetto del codice di procedura penale del Belgio, il quale, dopo aver accolto le tre tradizionali ipotesi del codice d'istruzione criminale, propose esservi

anche luogo a revisione, allorchè, dopo la condanna, *siano sopravvenuti fatti di tale natura, da fornire sufficienti indizi della innocenza del condannato, ed i magistrati che hanno preso parte, ovvero, in loro mancanza, quelli che hanno presa cognizione del processo, abbiano manifestato avviso favorevole alla revisione.*

Il merito della innovazione, diciamolo subito, consiste nello avere allargato l' instituto obbedendo ai voti della scienza e alle esigenze della giustizia, senza ricorrere allo infecondo ed inopportuno sistema della casuistica, sempre inesatto ed incompleto, sibbene ad nna formola generica. Ma intorno alla portata di questa formola occorre appunto fare le più ampie riserve; perchè se la casuistica va giustamante bandita, la formola generica va scientificamente subordinata alla condizione fondamentale, sotto cui la ragione di essere e la finalità della revisione devono esplicarsi. Questa condizione fondamentale si rannoda alla certezza dell'errore, alla manifesta e notoria innocenza del condannato, alla contraddizione evidente della realtà col giudicato di condanna.

Tale condizione il legislatore belga ha creduto d' introdurre nel progetto per definire il concetto fondamentale racchiuso in quella formola generica, quando ha subordinato, in ogni caso, l'ammissibilità della revisione allo avviso favorevole dei magistrati che presero parte al giudizio, o, in loro mancanza, di quelli che presero cognizione del processo. A parte la difficoltà pratica, direi quasi la impossibità di ottenersi un tale avviso da quei magistrati, già morti o ritirati o sparsi in lontane città al tempo della revisione, il progetto confuse evidentemente la condizione intrinseca su esposta, a cui la revisione va scientificamente subordinata, senza nemmeno iutuirla, con la condizione estrinseca dell'avviso favorevole dei giudici. Ma anche riguardo a quest'ultima condizione, il progettc

peccò d'incoerenza. Difatti, perchè non provocare quello avviso dalla corte di cassazione?

16. Un passo ancora più deciso sulla via delle riforme fece la recente legislazione tedesca. Difatti il codice di procedura penale austriaco e quello germanico non solo allargarono la cerchia delle ipotesi di revisione, molte aggiungendone alle tre ipotesi tradizionali, ma introdussero una formola generica intesa a proteggere l'innocente condannato, semprechè venissero prodotti nuovi fatti o mezzi di prova, che da soli o congiuntamente a fatti o prove preesistenti, apparissero atti a giustificare l'assoluzione o l'applicazione d'una pena più mite. Fu questa certamente una importante innovazione, non scevra del resto da qualche difetto d'incoerenza, e, specialmente riguardo alla legislazione austriaca, da qualche vizio intrinseco. Ma l'innovazione ancor più radicale, discutibile al certo, fu l'aver introdotta, parallelamente alle sanzioni in favore dell'innocente condannato, la revisione illimitata in danno dell'accusato assolto, e, circoscritta, in talune condizioni, in danno dell'accusato mitemente condannato.

17. Il codice di procedura penale austriaco riassume in pochi paragrafi la materia e le condizioni della revisione. In un paragrafo si occupa della materia di revisione in favore del condannato e, nel successivo, di coloro che possono proporla: in un altro si occupa della materia di revisione in danno dell'accusato assolto e nell'ultimo infine della materia di revisione in danno di accusato mitemente condannato. Eccone le particolari disposizioni.

I. Il condannato da sentenza passata in giudicato può chiedere la riassunzione del processo anche dopo scontata la pena: 1° quando sia dimostrato che la condanna fu cagionata dalla falsificazione di un documento, da una falsa testimonianza o corruzione, od in genere da un'azione punibile di terza persona; 2° se egli produce nuovi fatti o mezzi di prova, che da soli o unitamente a prove antecedentemente rile-

vate appaiano atti a fondare la sua assoluzione o la condanna per un'azione che cade sotto la legge penale più mite; 3° se due o piú persone furono con diverse sentenze condannate per il medesimo fatto; e dal confronto di tali sentenze, come pure dei fatti su cui sono fondate, si debba ammettere necessariamente la non colpabilità di una o piú di queste persone (§. 353). Possono proporre la riassunzione del processo penale a favore dell' accusato, anche dopo la suo morte, tutte quelle persone che avrebbero diritto di interporre a suo favore il gravame di nullità od il ricorso. Quando il procuratore di stato viene a cognizione di una circostanza su cui può fondarsi una proposta per riassunzione del processo penale a favore dello accusato, egli è obbligato di informarne l' accusato od altra persona avente diritto a fare questa proposta, od a farla egli medesimo (§. 354).

II. Il procuratore di stato od il querelante privato possono proporre la riassunzione del processo per un' azione, riguardo alla quale l'accusato fu assolto con sentenza passata in giudicato, e solo in quanto la punibilità dell'azione non sia ancora estinta in forza di prescrizione, ed in quanto: 1. la sentenza sia stata cagionata dalla falsificazione di un documento, da una falsa testimonianza o corruzione, od in genere da un' azione punibile dello accusato o di una terza persona, ovvero : 2. l' accusato confessi in seguito, giudizialmente o stragiudizialmente, l'azione imputatagli, o risultino altri fatti o mezzi di prova, che da soli od unitamente a prove antecedentemente rilevate appaiano atti a convincere l'accusato (§. 355).

III. Il procuratore di stato potrà proporre la riassunzione del processo allo scopo di ottenere che un' azione, per cui l'accusato fu condannato, venga giudicata secondo una più severa legge penale, soltanto sotto le condizioni menzionate nel paragrafo 355, ed anche in tal caso solo

allora quando : 1. al crimine effettivamente commesso è comminata la pena di morte o del carcere in vita, mentre secondo la sanzione di pena messa a base della sentenza non potea irrogarsi che la pena del carcere a tempo, ovvero : 2. sarebbe da irrogarsi una pena del carcere non minore di anni dieci, mentre la pena precedente venne commisurata secondo una sanzione di pena, che la stabilisce nella durata non maggiore di cinque anni, ovvero: 3. un' azione si qualifica per crimine, mentre l' accusato non fu condannato che per delitto o per una di quelle azioni punibili che sono demandate alla giudicatura del giudizio distrettuale (§. 356).

18. Il codice di procedura penale germanico è identico a quello austriaco in quasi tutta la materia di revisione e nel concetto fondamentale. Se non che, a differenza di questo, non ammise revisione in danno del condannato per riformare la pena nei limiti stabiliti dalla stessa legge; definì le condizioni, subordinatamente alle quali la revisione è ammissibile, ed estese alla revisione le disposizioni generali concernenti i rimedii di legge.

Stabilì pure che la domanda di revisione proposta dal condannato di regola non sospende la esecuzione della condanna: il sospenderla o interromperla è in facoltà del tribunale.

Premessi questi chiarimenti, eccone le sanzioni:

I. La riassunzione d' un processo chiuso con sentenza passata in giudicato può avere luogo a favore del condannato, quando : 1. un documento prodotto contro di lui al dibattimento come autentico fu riconosciuto falso o falsificato ; 2. nel giuramento prestato per fare testimonianza od emettere un parere contro il condannato, il testimone od il perito si rese colpevole dolosamente o colposamente di violazione dei doveri inerenti al giuramento ; 3. nella sentenza prese parte un giudice, giurato o scabino, che relativamente al fatto in esame si è reso colpevole di violazione dei suoi doveri di ufficio, in quanto tale viola-

zione sia punita con una pena pubblica applicabile per via di procedimento penale giudiziario, e la medesima non fu occasionata dallo stesso condannato; 4. una sentenza civile sulla quale è basata la sentenza penale, è stata annullata da altra sentenza irrevocabile; 5. sono prodotti nuovi fatti o mezzi di prova, che, o soli o uniti alle prove precedentemente rilevate, appariscano propri a giustificare l' assoluzione del condannato o l'applicazione d' una legge penale portante una pena più mite. Negli affari trattati innanzi a'tribunali degli scabini si possono proporre soltanto quei fatti o mezzi di prova che il condannato non ha potuto conoscere nel precedente processo, compresa l' istanza di appello, o che senza sua colpa non gli è riuscito di far valere (§. 399). La domanda per la riassunzione del processo non impedisce la esecuzione della sentenza. Il tribunale può tuttavia deliberare che sia sospesa od interrotta l'esecuzione (§. 400).

II. La domanda per la riassunzione del processo non è esclusa nè in caso di esecuzione della pena nè in caso di morte del condannato. In caso di morte sono autorizzati a proporre la domanda di riassunzione: il coniuge, i congiunti della linea ascendentale e discendentale ed i fratelli e le sorelle del defunto (§. 401).

III. La riassunzione di un processo chiuso con sentenza passata in giudicato è ammessa contro l' accusato quando: 1. un documento presentato come autentico al dibattimento in suo favore, fu poi riconosciuto falso o falsificato; 2. nel giuramento prestato per fare testimonianza od emettere un parere a favore del condannato, il testimone od il perito si rese colpevole dolosamente o colposamente di violazione dei doveri inerenti al giuramento; 3. nella sentenza prese parte un giudice, giurato o scabino, che relativamente alla causa sottoposta al giudizio si rese colpevole di violazione dei propri doveri d'ufficio, in quanto questa violazione sia punita con una pubblica pena me-

diante procedimento penale giudiziario; 4. quando l'accusato assolto fa poi, giudizialmente o stragiudizialmente, una confessessione veridica del reato (§. 402).

IV. Non è ammessa la riassunzione del processo allo scopo di riformare la pena nei limiti stabiliti dalla stessa legge (§. 403).

V. La domanda per la riassunzione del processo deve essere fondata sull' imputazione di un reato, e allora soltanto è ammissibile quando per tale reato fu pronunciata regolare sentenza, oppure quando l'avviamento o la continuazione del procedimento penale non può aver luogo per ragioni diverse da quelle d'insufficienza di prove (§.404).

VI. Le disposizioni generali concernenti i rimedii di legge son pure applicabili alle istanze di riassunzione del processo (§. 405).

19. La legislazione germanica ha con quella austriaca un difetto comune, quello cioè di aver introdotte ipotesi tassative e nel tempo stesso una formola generica, che già in sè naturalmente le comprende. Il sistema perciò è incoerente ed inconseguente. Ma sulla legislazione austriaca e sul pregetto belga ha un vantaggio, e segna certamente un progresso, quando con le sintetiche e comprensive disposizioni racchiuse nel §. 404 introduce, sebbene in accenno, gli elementi essenziali che devono costituire, in un limite razionale ben definito, la condizione intrinseca della ammissibilità ed esplicamento della revisione dal suo concetto fondamentale allo scopo preciso imperiosamente reclamato dalla scienza e dalla giustizia, dalla coscienza pubblica e dall'innocenza sacrificata, dal diritto dell'individuo e da quello della società. Ma quegli elementi, ripeto, sono un accenno e nulla più. Il legislatore germanico, senza la pretesa dell' onniveggenza, in cui s'illusero altri legislatori, com' è evidente, parallelamente al sistema scientifico di aver affidato la causa dell'innocenza e della giustizia ad una formola generica, sotto cui tutte le ipotesi di revisione

devono ricondursi , intuì soltanto , come prova la dizione del §. 404 del codice di procedura penale, il principio informatore e limitatore, in una, della formola sintetica , in cui la revisione fu ricondotta , ma senza esplicarlo e definirlo. Certamente una formola sintetica illuminata e ben definita da quel principio embrionale, solo e semplicemente intuíto dal legislatore germanico, e che perciò dev'essere sviluppato ed integrato , deve oramai riguardarsi come il sistema più perfetto , degno di essere formolato nella legislazione penale nell'interesse della giustizia. Sotto questo riguardo il sistema largo e comprensivo, e nel medesimo tempo ben definito , della revisione , è giusto e soddisfa alle imperiose esigenze della scienza e della vita, del diritto dell'individuo e del diritto della società.

Ma è del pari giusta e soddisfa del pari alle imperiose esigenze della scienza e della vita l'ammissione semplice o illimitata della revisione in danno dell'accusato assolto o dell'accusato mitemente condannato ? La quistione è ardua perchè sorge potente il conflitto del diritto individuale col diritto sociale.

Quale dei due deve cedere, a quale dei due è riserbata la vittoria ?

Sebbene assai brevemente, me ne occuperò in seguito.

§ 3.

Le riforme.

20. La nostra legislazione in materia di revisione è assolutamente insufficiente perchè non risponde per nulla alle imperiose e pratiche esigenze della scienza e della vita. Tutto quello che innanzi ho rilevato, sebbene in accenno, autorizza questa conclusione. Ma a meglio ribadirla basta disaminare un po' da vicino le disposizioni della nostra legge già innanzi riferite.

I principii generali che governano la nostra legge in

materia di revisione, al pari di quelli che governano la legge francese, sono i seguenti. Anzitutto la revisione è ammessa in materia di competenza della corte d'assise e in materia di competenza del tribunale penale: in materia di competenza del tribunale militare e in materia di competenza del tribunale militare marittimo. Essa perciò è ammessa contro le sentenze di qualsiasi giurisdizione penale, e non si estende, se non alle ipotesi tassativamente determinate dalla legge. Le ipotesi da questa non prevedute o ipotesi strettamente analoghe, sebbene rivelino all'evidenza l' innocenza del condannato e siano perciò razionalmente suscettive di revisione, ne sono escluse. La interpretazione quindi della nostra legge é assolutamente restrittiva. La domanda di revisione deve essere rivolta al ministro di grazia e giustizia, al quale soltanto appartiene il diritto d'investirne l'autorità giudiziaria. L'iniziativa del processo di revisione sospende di pien diritto l'esecuzione della sentenza impugnata. L'autorità giudiziaria competente a conoscere della domanda di revisione, di cui sarà stata investita dal ministro di grazia e giustizia, è la corte di cassazione, la quale, se dichiarerà esser luogo a revisione, a seconda delle ipotesi, o annullerà la sentenza di condanna senza rinvio, ovvero l'annullerà e rimetterà la causa davanti un' autorità giudiziaria diversa da quella che pronunzió la prima sentenza.

Ciò premesso, esaminiamo le ipotesi derterminate dalla nostra legge già innanzi riferite.

21. La prima riguarda la inconciliabilità di due sentenze di condanna per lo stesso reato, in modo che esse siano la prova della innocenza dell'uno o dell' altro condannato.

22. La corrispondente disposizione del secondo paragrafo dell'art. 443 della legge francese, la quale tale ipotesi attinse nel decreto del 15 maggio 1793, nella giuri-

sprudenza francese aveva già trovata la sua applicazione nei seguenti casi. Per un crimine, commesso soltanto da due persone, furono con sentenze diverse condannati successivamente tre accusati (*Cass. 24 giug. 1830*). Per un furto commesso da una sola persona, furono con due sentenze diverse condannati due accusati (*Cass. 20 genn. 1831*). Per un tentativo di furto, commesso da sole quattro persone, furono con tre sentenze diverse condannati cinque accusati (*Cass. 8 apr. 1842*). Per lesioni cagionate dall' esplosione d'un sol colpo d'arma da fuoco furono con due sentenze diverse condannati due imputati (*Cass. 23 genn. 1855*). Per un reato unico ed indivisibile, imputato ad un solo, furono con due sentenze diverse condannati due accusati (*Cass. 21 apr. 1836*). Per un omicidio, consumato da un reo solo, furono condannati con due sentenze diverse due accusati (*Cass. 19 genn. 1849*). Per altro omicidio consumato da due persone soltanto, esclusa la complicità, furono condannate con due sentenze diverse una accusata di parricidio e due altre accusate di assassinio (*Cass. 9 ottobre 1862*). Per un medesimo reato accompagnato dalle stesse circostanze, senz'alcun indizio di complicità o correità, sebbene non risultasse con precisione che si fosse consumato da una o due persone, furono con sentenze diverse condannati tre accusati (*Cass. 11 genn. 1844*).

In tutte queste ipotesi concrete la corte di cassazione francese ammise la revisione.

Per un' altra ipotesi, che da una delle sentenze di condanna era stata ritenuta omicidio e dall'altra lesione seguita da morte, la medesima corte ritenne la identità del reato, senza punto fermarsi a quella differenza di niun conto. Ma siccome l' accusa era caduta anche sopra un fatto d'incendio e riguardo a questo capo un accusato fu assolto e l'altro condannato, non ostante che riguardo a questo capo le due sentenze non fossero inconciliabili, pure la medesima corte relativamente ad

esso ammise la revisione, perchè, come da essa fu sentenziato, la liberazione di uno non poteva sussistere senza la condanna dell'altro sopra questo capo d'accusa, tanto che si sarebbe potuta riconoscere nel merito l' innocenza di quest'ultimo e nondimeno continuerebbe a pesare su di lui una condanna parziale: bisogna aver riguardo a tutta insieme l'accusa; e se l'inconciliabilità vizia una parte della condanna, l'accusa, essendo incorsa in errore anche parzialmente, diventa indivisibile (*Cass. 2 giug. 1855*). Invece, per difetto d'inconciliabilitá, non fu ammessa revisione in una ipotesi, in cui con due sentenze diverse furono condannati per lo stesso furto quattro accusati, sebbene risultasse provato che quel furto era stato consumato da tre persone soltanto; e nell'altra, in cui un accusato fu con una sentenza condannato per furto consumato in riunione di altre persone, e con altra sentenza pel medesimo furto fu condannato un altro accusato, senza la circostanza della riunione (*Cass. 9 vend. an. IX e 23 ott. 1812.*)

23. La nostra giurisprudenza ammise la revisione nei seguenti casi. Tre accusati furono condannati per lo stesso reato; e intanto su denunzia di due fra essi diretta a proclamare l'innocenza del terzo e la partecipazione d'un altro, si riaprì il processo, che si chiuse con la condanna del nuovo imputato e con la riconferma della circostanza che gli autori del reato furono tre soltanto, e non più. La inconciliabilità delle due sentenze era evidente; giacchè era evidente l'innocenza di uno dei quattro condannati con le due sentenze. La corte di cassazione perciò ammise la revisione (*Cass. Torino, 28 luglio 1866*). Un accusato fu condannato come autore d'un reato; ma posteriormente con altra sentenza altri accusati, diversi dal primo, furono condannati come autori esclusivi del medesimo reato. La corte di cassazione dichiarò esservi luogo a revisione, essendo evidente l'innocenza di qualcuno in seguito ai due giudicati di condanna, fra loro inconciliabili (*Cass. Torino, 18 dicembre 1872*). Fu pure ammessa re-

visione per omicidio preterintenzionale, cagionato da un sol colpo, per cui due accusati diversi furono condannati con due separate sentenze. Il colpo fu unico, indizii di complicità o correità non ve ne furono; quindi uno solo dovette essere l'autore del reato; l'altro doveva essere innocente : l' inconciliabilità dei due giudicati di condanna, evidente per sè , era certamente la prova deil' innocenza d'uno fra i due condannati. La revisione perciò non poteva negarsi. (*Cass. Napoli*, *21 marzo 1879*). Similmente fu deciso per un'altra ipotesi, in cui due imputati per un fatto unico di contravvenzione alla caccia con porto abusivo di arma furono condannati con due diverse e separate sentenze (*Cass. Roma, 5 maggio 1879*). Per uno stesso reato consumato da una persona sola, senz' altro correo o complice, furono con due successive e diverse sentenze condannati due imputati. Evidentemente inconciliabili erano le due sentenze di condanna: evidentemente l'uno de' due condannati era innocente. Non v' era dubbio sulla ammissibilità della revisione. (*Cass. Torino , 9 luglio 1880*). Due accusati furono condannati dalla corte di assise come autori d' una grassazione consumata in unione di altre tre persone, rimaste ignote. Intanto, poco dopo, la sezione di accusa, per la medesima grassazione, ritenendo sempre essere stata consumata da cinque persone soltanto e non più, ne rinviò al giudizio de' giurati altre quattro, le quali tutte furono condannate con altra sentenza della corte di assise. Ebbene , il vizio di contraddizione delle due sentenze di condanna era manifesto: da una parte si ritenne la grassazione consumata da cinque persone soltanto; da altra parte, invece, ne furono condannate sei. Dunque una di esse almeno era innocente. La revisione doveva necessariamente aver luogo. E cosi fu. (*Cass. Napoli, 18 marzo 1881*).

24. Dall' esposizione della giurisprudenza francese ed

italiana, nonchè dalla lettura stessa delle rispettive leggi, si desume chiaramente la loro indole restrittiva riguardo all'ipotesi sancita dal secondo paragrafo dell' articolo 443 del codice d' istruzione criminale e dall' articolo 688 del nostro codice di procedura penale; perchè si richiede anzi tutto trattarsi di *due sentenze di condanna*, e che queste due sentenze, inconciliabili fra loro, *siano la prova dell'innocenza dell'uno o dell' altro candannato*. Sicchè se due sentenze fossero l'una di condanna e l'altra di assoluzione, e ció non ostante, inconciliabili fra loro, fossero la prova evidente dell'innocenza del condannato, non vi può esser luogo a revisione. E del pari se le due sentenze di condanna includessero contraddizione non giá riguardo all'innocenza d' uno fra i condannati, ma riguardo al grado di reità evidentemente ingiusto, nemmeno può esservi luogo a revisione. Con ciò la legge si pone contro il diritto e la giustizia, sacrifica impunemente l'innocente, e in luogo di sancire il rispetto e la protezione della libertà, la conculca e manomette autorizzandone la più flagrante violazione. Difatti, se un tale è condannato alla pena dell' ergastolo per parricidio o per omicidio consumato immediatamente dopo aver commesso un altro reato a fine di assicurarne il profitto, o col mezzo d'inondazione o d'incendio, e dopo si scovra con certezza che la vittima dell'omicidio non fu il padre, ma un estraneo, che l' omicidio fu consumato dietro un alterco ed una rissa e non già immediatamente dopo aver commesso un altro reato a fine di assicurarne il profitto, ovvero senza il mezzo dell'inondazione o dell' incendio, in questi e somiglianti casi la pena dell'ergastolo è enorme di fronte alla pena dell'omicidio semplice: il non ammettere la revisione è un'ingiustizia palese e ripugnante. Ma v'ha di più. Un disgraziato raggiunto da fallaci indizii è condannato alla pena dello ergastolo per omicidio con premeditazione. Intanto, dopo alcun tempo, un altro presso a morire confessa di essere

stato lui il solo autore di quell'omicidio premeditato e che quel disgraziato condannato é innocente, illustrando la sua confessione con molte circostanze e particolari atti a ribadirla. Si procede contro costui, quelle circostanze e quei particolari risultano verissimi: non v' è dubbio alcuno che questo reo confesso sia stato l' autore dell'immane delitto e che il condannato sia pienamente innocente. Intanto egli muore, il vero assassino, e l'autorità giudiziaria dichiara non esservi luogo a procedere per estinzione dell' azione penale. Ovvero, risparmiato alla morte, e tradotto in giudizio, i giurati lo assolvono, perchè al momento del delitto egli era affetto da alienazione mentale, o perchè vi fu costretto da legittima difesa della sua persona o dei proprii beni contro la vittima, autrice di alcuno dei fatti preveduti negli articoli 406, 407, 408 e 410 del codice penale, o del saccheggio, ovvero pure per respingerla di notte tempo da scalata o da rottura diretta contro la casa o altro edifizio d'abitazione o loro appartenenze. Ebbene, in questi e somiglianti casi la revisione in favore dell' innocente condannato non è ammessa, perchè la seconda sentenza non è di condanna, ma di assoluzione o di non esser luogo a procedere.

Che forse le due sentenze, l' una di condanna e l' altra di assoluzione, non sono inconciliabili fra loro? Non includono una palese contraddizione? Non sono esse egualmente la prova certa che quel condannato è innocente? Perchè adunque non ammettere la revisione? Non è perciò disumano per quanto delittuoso addirittura far perdurare indefinitamente la suprema pena di quel disgraziato? Non giunge così forse la legge a sancire la violazione del diritto ed a consumare essa stessa un enorme delitto?

Senza dire che la nostra legge specialmente, imperfetta persino nella locuzione, richiede il concorso di due persone condannate e di due sentenze di condanna.

Che forse le persone non possono essere più di due e

ammettersi per ciò stesso la revisione? Fortunatamente la nostra giurisprudenza, contro la lettera della legge, ha largheggiato nell'interpretarla, cogliendone lo spirito. Le sentenze di condanna non possono del pari essere più di due, e del pari includere fra loro una patente contraddizione e però la prova dell' innocenza d'uno o piú fra tanti condannati? Lo stesso dicasi nel concorso di due o più sentenze di condanna con sentenze di assoluzione, o di non esser luogo a procedere. Assodata la loro inconciliabilità e contraddiziene, da cui scaturisse necessariamente la prova evidente che uno o piú condannati fossero innocenti, che più, all' infuori del capriccio o del pregiudizio legislativo, vieterebbe l'ammissibilità della revisione?

25. È sorta quistione se si possa ammettere revisione, quando una delle due sentenze di condanna, sebbene, fra loro inconciliabili, siano la prova evidente dell' innocenza d'uno fra i condannati, sia stata pronunziata in contumacia d'un altro accusato.

Lo **Hélie** distingue tra il caso in cui la sentenza contumaciale sia la prova dell'innocenza di chi fu condannato in contradditorio dal caso in cui la sentenza in contraddittorio sia la prova dell'innocenza del contumace.

Nel primo caso, egli osserva, deve ammettersi la revisione, perchè i termini della legge non sono limitativi e non può non sospendersi l'esecuzione d'una sentenza in contraddittorio, allorchè la innocenza del condannato sia provata dalla sentenza contumaciale pronunziata contro l'altro accusato. Ma non avverrebbe lo stesso sia nel caso che la condanna in contradditorio manifestasse l'errore di una condanna in contumacia, sia nel caso che una condanna contumaciale manifestasse l'errore d'una precedente condanna profferita ugualmente in contumacia; perchè se il dibattimento può essere aperto utilmente, essendo presente uno solo degli accusati, quando esso mira a mettere in rilievo la innocenza di lui, sarebbe difficile ammettere

che gioverebbe nel caso opposto, e quando trattasi di provare la innocenza d'un accusato latitante; anzi sarebbe più difficile ammettere che il processo di un contumace condannato fosse rinviato dinanzi ad una corte di assese, per procedersi al giudizio di revisione in base all'istruzione scritta e senza dibattimento.

I condannati in contumacia hanno il mezzo di fare cadere giù la condanna: si presentano; nè si può far luogo a revisione prima di essere esaurito ogni altro mezzo di ricorso. Solo quando non vi fosse più modo di distruggere la sentenza contumaciale, si avrebbe interesse effettivo per il giudizio di revisione, ma in tal caso la prescrizione toglie a questo interesse la sua gravità (*Teor., vol. 4° Palermo 1880, p. 623*).

La distinzione introdotta dallo **Hèlie** se soddisfa i voti della scienza e riempie così una delle tanto lamentate lacune, non parmi soddisfi egualmente alla interpretazione del concetto legislativo, giacchè a questo soltanto bisogna aver riguardo, trattandosi d'una norma positiva. Alle esigenze della interpretazione legislativa parmi soddisfino, contro la opinione dello **Hèlie**, le giuste osservazioni del **Casorati**.

La quistione, egli dice, si risolve essenzialmente nel vedere se la la legge, disciplinando questo caso di revisione, alluda soltanto alle sentenze definitive o anche alle contumaciali. Nella prima ipotesi è ovvio che la revisione non potrebbe ammettersi mai, sia che trattisi di sole sentenze contumaciali, sia che concorrano sentenze contumaciali con sentenze proferite in contraddittorio. Nella seconda ipotesi, per converso, la revisione dovrebbe ammettersi in ogni caso senza riguardo alcuno tra l'una o l'altra specie di sentenze. Tale è la conseguenza ineluttabile del disposto della legge che parla di *sentenze* senza distinzione di sorta. Or come può l' **Hèlie**, rimpetto a questa generalità di termini, introdurre l'avvertita distinzione senza peccare,

nel suo ragionamento, d'arbitrio e di contraddizione ? D'altra parte noi vedemmo già come, nel regolare l' istituto della revisione, la legge nostra, al pari della francese, fosse guidata da un criterio restrittivo, che esclude affatto l' interpretazione estensiva. Per ammettere la distinzione del giurista francese sarebbe d' uopo appigliarsi ad una interpretazione non solo estensiva, ma altresì inconciliabile coi termini usati dalla legge. Invero l' articolo 688 del codice nostro, a somiglianza dell'articolo 443 del codice francese, dichiara che verificandosi il caso di inconciliabilità ivi previsto, deve sospendersi la esecuzione delle due sentenze. Da ciò apparisce che le medesime devono essere de finitive, poichè queste sole sono suscettibili di vera e propria esecuzione, mentre le sentenze contumaciali per loro essenza si hanno come non avvenute quando il condannato si presenti o cada in potere della giustizia, e quindi perdono ogni efficacia proprio in quel punto in cui diverrebbe materialmente possibile la loro esecuzione. Giusta i succitati articoli, quando la corte suprema ritenga che le due sentenze non possono conciliarsi, deve rimettere gli accusati per un nuovo giudizio ad una corte diversa da quelle che hanno proferite le sentenze medesime. Ma anche questa disposizione mal si concilia con la distinzione di Hèlie. Se uno dei caratteri delle sentenze contumaciali si è che esse debbono riesaminarsi dai giudici medesimi che le pronunziarono, è mestieri concluderne che negli articoli anzidetti s'intese alludere alle sentenze definitive. Altrimenti la legge sarebbe in contraddizione coi principî fondamentali che la informano. Infine perchè due sentenze siano inconciliabili per guisa da legittimare la revisione, occorre, nel concetto legislativo, che la contraddizione sia certa, come certo dev'essere l'errore giudiziario da correggersi, e certa l'innocenza dell'uno o dell'altro condannato. Ma le sentenze proferite in contradditorio hanno carattere definitivo e di certezza giuridica; le contumaciali

invece sono piuttosto dei provvedimenti i quali possono produrre a carico dei condannati una semplice presunzione di reità, mai una certezza giuridica. Perciò, concorrendo una sentenza proferita in contraddittorio con una sentenza proferita in contumacia, manca uno dei termini abili per giustificare la revisione, vien meno cioè la condizione essenziale che le due sentenze costituiscano la prova dell'innocenza dell'uno o dell'altro condannato (*Cod. proc. pen. it. comm., vol. 6.* § *2183, p. 490-491*). Similmente decise la corte di cassazione di Torino con arresto del 26 maggio 1880. (**Lucioni** ed altri).

26. L'interpretazione è giusta ed esatta riguardo all'inammessibilità della revisione, quando una delle due sentenze di condanna sia stata proferita in contumacia, ma soltanto nel caso che esse si riferiscano a delitti di competenza della corte di assise. Lo stesso non potrebbe dirsi quanto a sentenza contumaciale proferita da tribunale penale in concorso di altra sentenza contumaciale o in contraddittorio proferita dal tribunale medesimo, ai fini dell'ammissibilità della revisione. Perchè se la sentenza contumaciale di condanna proferita dalla corte di assise non acquista il carattere di definitiva, finchè l'accusato non si presenti o non pervenga altrimenti in potere della giustizia, con che quella sentenza di pien diritto si considera come non avvenuta, e finchè perciò non si abbia una nuova sentenza in contraddittorio, la sentenza contumaciale di condanna proferita dal tribunale penale, non ostante l'ostinata latitanza o contumacia del condannato, acquista invece il carattere di definitiva. Perchè si suppone che il condannato in contumacia non interponga, in termine utile, appello avverso la sentenza contumaciale di condanna regolarmente notificatagli; ovvero che, interposto regolare appello, questo, in contumacia di lui, venga rigettato; ovvero, infine, che, interposto regolare ricorso per cassazione avverso la sentenza contumaciale della corte di ap-

pello, tale ricorso venga parimenti rigettato. Indubbiamente la sentenza contumaciale di condanna proferita dal tribunale penale in queste tre differenti ipotesi acquista il carattere di definitiva; diventa cosa giudicata, per effetto della quale vien messa in esecuzione.

Evidentemente, nel concetto legislativo, in concorso di una o più sentenze di condanna proferite da tribunali penali, delle quali una sia contumaciale e l'altra invece sía stata emanata in contraddittorio, o siano entrambe contumaciali, ma tutte indistintamente siano definitive ed abbiano forza di cosa giudicata, quando concorra l'elemento della inconciliabilità e della contraddizione, da cui scaturisse limpida l'innocenza d'uno o più condannati, la revisione è ammissibile.

Non così, come ho rilevato innanzi, quando concorra una sentenza di condanna pronunziata in contumacia dell'accusato dalla corte di assise. Qui la distinzione dello **Hélie**, irrecusabilmente resistita dallo spirito restrittivo che informa la legge, è del resto eminentemente razionale di fronte alla scienza ed al diritto, e soddisfa, razionalmente parlando, alle imperiose esigenze della vita. Ma ciò rivela appunto una delle tante e si lamentate lacune della nostra legge, la sua assoluta insufficienza, e precisamente nella materia più grave, qual'è quella devoluta alla competenza della corte di assise. Difatti, un accusato è condannato in contraddittorio dalla corte di assise con sentenza divenuta irrevocabile alla pena dell'ergastolo per omicidio premeditato. Posteriormente per il medesimo delitto, senz'alcun indizio di correità o complicitá, la sezione d'accusa rinvia un altro accusato, giá latitante fin dall'inizio del nuovo processo, al giudizio dei giurati. Questo nuovo accusato fino al giudizio è sempre latitante e cade in contumacia, ed in contumacia è condannato dalla corte di assise alla pena dell'ergastolo. In questa e simiglianti ipotesi la prima sentenza di condanna proferita in contrad-

dittorio è definitiva ed include un lacrimevole errore giudiziario fatto apertamente palese dal nuovo processo, e precisamente dalla sentenza di rinvio a giudizio del nuovo accusato pronunziata dalla sezione d'accusa e dalla successiva condanna proferita contro il medesimo dalla corte di assise.

Ebbene, non ostante l'inconciliabilità manifesta delle due sentenze di condanna, non ostante la evidente innocenza del primo condannato, costui non può aver diritto a revisione in suo favore, perchè il condannato in contumacia può sempre presentarsi o pervenire altrimenti in potere della giustizia, dietro di che quella sentenza contumaciale di condanna, dopo il nuovo giudizio in contraddittorio, può diventar definitiva. Sicchè quel disgraziato, innocentemente condannato, dovrà aspettare il beneplacito del contumace latitante o la fortuna che possa il medesimo pervenire in potere della giustizia per sentire un giorno, quando che sia, se pur vivo, dichiarare la propria innocenza.

E se in favore del contumace sopravviene la prescrizione, la fossa è scavata, il cadavere di quel digraziato innocentemente condannato vi è dentro inesorabilmente. Perchè invece, dopo la condanna contumaciale, il legislatore non penserebbe di mettere il primo condannato, presunto innocente, in liberazione condizionale, differendo il processo di revisione all'esito del giudizio in contraddittorio provocato dalla presenza del contumace, quand'egli spontaneamente si costituisse o altrimenti pervenisse in potere della giustizia? Perchè permettere che piú oltre soffra un innocente? La sentenza di rinvio della sezione d'accusa e quella succesiva di condanna della corte di assise contro l'accusato contumace non valgono forse insieme quanto, in analoga ipotesi di revisione, una sentenza contumaciale di condanna proferita dal tribunale penale, sebbene quest'ultima abbia

acquistato il carattere di definitiva ? Nell' una come nell' altra ipotesi, tanto il tribunale che la corte di assise, non han dovuto parimenti escutere testimonianze, perizie e documenti? Il pubblico ministero non ha dovuto forse nell'una e nell'altra ipotesi analizzare le prove, sebbene quelle scritte soltanto nella prima, ed al risultato di tale analisi inspirare il suo convincimento e le sue richieste ? E lo stesso nell' una e nell' altra ipotesi non hanno dovuto egualmente praticare la corte di assise ed il tribunale penale nell'emettere rispettivamente la sentenza di condanna contro il contumace ? Ma l'accusato condannato in contumacia dalla corte di assise può posteriormente con la sua presenza distruggere, con i mezzi difensivi, la precedente condanna contumaciale ed ottenere una dichiarazione di innocenza. Questa pertanto non è che una possibilità astratta, che potrebbe conseguire anche l' imputato irrevocabilmente condannato in contumacia dal tribunale penale, se la legge gli consentisse di poter essere ulteriormente giudicato. Ma che vale la possibilità astratta dinanzi al fatto concreto d' una condanna pronunziata dalla corte di assise, dopo la valutazione delle prove a carico fatta prima nell' ordinanza della camera di consiglio e poi nella sentenza della sezione di accusa? Questa condanna elaborata almeno da sei magistrati dall'inizio del periodo istruttorio fino alla pronunzia della corte di assise, vale assai piú che non la possibilità astratta dell' innocenza , che in suo favore potrebbe provare il contumace candannato quando si presentasse o pervenisse altrimenti in potere della giustizia. Tale condanna include senza dubbio una presunzione gravissima di reità del contumace. Perchè dunque sacrificare a quella possibilità astratta il significato preciso di questa presunzione gravissima di reità e quindi l'innocenza attuale alla innocenza avvenire ?

La revisione non può sperimentarsi , perchè un principio giuridico vuol essere rispettato, una seconda contrad-

dizione vuol evitarsi, se il contumace giudicato posteriormente in contraddittorio fosse dichiarato innocente per guisa da smentire la contraddizione primitiva; ma una condanna, sebbene contumaciale, esiste; una presunzione di reità da una parte e una d' innocenza dall' altra attualmente s' impongono alla coscienza sociale. Io non chiedo altro, se non che il presunto innocente sia messo in liberazione condizionale fino alla presentazione spontanea o coatta del contumace, fino al giudizio definitivo in contraddittorio del medesimo.

27. La medesima insufficienza rivela la nostra legge quanto alle altre ipotesi di revisione tassativamente determinate.

La seconda di queste ipotesi si ha quando dopo una condanna per omicidio si presenteranno documenti tali da somministrare indizii sufficienti sull'esistenza della persona la cui supposta morte avesse dato luogo alla suddetta condanna. Stabilita l'identità della supposta vittima, anche nel caso che al tempo della domanda di revisione avesse cessato di vivere, purchè in vita fosse stata dopo la condanna del supposto omicida, la revisione è innegabile dinanzi alla evidenza materiale del fatto.

28. Abbiamo rilevato innanzi l' insufficienza della legge nel difetto assoluto di esplicamento del principio di contraddizione posto a fondamento della prima ipotesi di revisione. Quivi il principio della revisione riposa esclusivamente sulla contraddizione di due o più sentenze di condanna; ed in tale limitazione consiste appunto il vizio d'insufficienza, che va razionalmente corretto ed integrato con il sostituirvi il principio della contraddizione di due o più giudicati, da qualunque giurisdizione ed in qualsiasi materia emanati. Nella seconda ipotesi giustifica la revisione anche un principio di contraddizione, non più con altro giudicato, ma con l'evidenza materiale del fatto. Sarebbe infatti assurdo non liberare il condannato per omi-

cidio consumato, quando la supposta vittima di questo durante il giudizio o dopo la condanna fosse tuttora vivente. Il giudicato di condanna del supposto omicida, ossia la certezza giuridica della reità di costui, si distrugge da sè dinanzi alla certezza del fatto della supposta vittima vivente. Ma qui pure l' insufficienza della legge è manifesta ed assoluta, giacchè il principio di contraddizione del giudicato di condanna con l' evidenza materiale del fatto si rivela non soltanto in quella ipotesi dalla legge preveduta, ma pure in molte altre.

Un accusato è condannato per omicidio, ma dopo la condanna si assoda, fra l'altro, con un autografo della vittima, che questa si suicidò.

Un altro è condannato per veneficio, e dopo la condanna si viene a sapere che la vittima per fatale errore bevve una sostanza velenosa, che scambiò per bevanda innocua.

Una persona improvvisamente sparisce, e dopo alcun tempo qualcuno comincia a vociferare che Tizio, nemico di lei, ha forse potuto sbarazzarsene ed atterrare chi sa dove il cadavere. Il sospetto di uno è comunicato ad un altro, e quindi a più, e subito se ne impadronisce il pubblico, che lo ingigantisce. L'autorità impensierita comincia ad indagare; ed assoda infatti che la supposta vittima è sparita, giacchè nessuno più l' ha veduta, nessuno più, anche lontano, ne sa dare notizia. Si va allora in cerca del cadavere, nei pozzi neri, nelle fogne, nella campagna: nulla si trova. Allora sorge qualcuno ad assicurare la giustizia che in tempo prossimo alla sparizione della vittima Tizio fu veduto tornare dalla riva del mare; quindi ha potuto annegarvela. Si fanno ricerche nel mare, e dopo aver molto ricercato si trova difatti un cadevere putrefatto, ma riconoscibile, ed era appunto della vittima ricercata. Si assoda pure che Tizio era l' unico nemico, e nemico mortale, della vittima, e che parecchie volte l' aveva minacciata nella vita; che anzi la

sera d'un giorno preciso si confidò con un amico che non avrebbe fatto trascorrere nemmeno altre ventiquattrore e se ne sarebbe sbarazzato in modo da non farne trovare neanche il cadavere. Quella sera stessa Tizio fu veduto rincorrere un uomo verso la spiaggia del mare, mentre infuriava una grossa tempesta, e poco dopo tornarsene solo tutto frettoloso e ansante come chi avesse consumato un enorme delitto. Ebbene Tizio è rinviato al giudizio dei giurati, e non ostante si protestasse innocente, vien condannato a pena perpetua con sentenza irrevocabile.

Dopo qualche tempo intanto si viene a sapere per mezzo del capitano d' una nave, diretta per le Americhe, che la supposta vittima di Tizio, imbarcatasi su quella nave sotto falso nome, dipoi assodato per mezzo di suoi conoscenti seco lui viaggianti per sfuggire alle ricerche dell'autorità a cagione d'un delitto di lesione, in epoca di poco anteriore a quella sera precisa, in cui Tizio sarebbe stato veduto rincorrere un uomo, la supposta vittima, verso la spiaggia, quando già la nave aveva camminato per circa una giornata, era morto naturalmente, ed il suo cadavere dovette essere gittato in mare per impossibilità di approdo. Intanto questo cadavere fu trovato dietro le ricerche della giustizia, come sopra ho detto. Evidentemente le onde della tempesta l'avevano trasportato colà. Dunque Tizio è vittima di un fatale errore giudiziario; la sua innocenza è manifesta, evidente, certa; quindi ammettere in favore di lui la revisione è giustizia. Ma sotto l'impero della nostra legge non si puó, perchè questa ipotesi non rientra in nessuna di quelle da essa tassativamente prevedute. Lo stesso dicasi d'un accusato che viene condannato per aver cagionata la morte d'alcuno con incendio o sommersione, laddove dopo si scovra che l'incendio o la sommersione furono fortuiti.

Caio si mette in agguato di notte tempo ad aspettar la sua vittima, e quando crede di ravvisarla le esplode

contro un colpo di fucile e l' uccide. Tradotto in giudizio confessa il reato ed è condannato. Dopo molti anni si assoda che la vittima, faciente parte d'una comitiva di malfattori, quella notte nella quale Caio aveva esploso il fatale colpo di fucile, si era recata con i compagni presso un' abitazione di campagna per commettervi un furto; e che quivi mentre scassinavano furono sorpresi dal padrone il quale da una finestra superiore esplose un colpo di fucile che andò proprio a colpire la supposta vittima di Caio. Questa, sebbene colpita, fuggì, mentre i compagni più lesti fuggirono anch'essi, non senza notare però che essa giunta ad un certo punto, cadde a terra e morì nel tempo stesso che un altro colpo di fucile si fece sentire, esploso certamente, nel loro giudizio, dallo stesso padrone di quell'abitazione, che aveva esploso il primo e che, forse in compagnia di altri, li inseguiva. Invece costui s' era rimasto in casa, e Caio esplose il colpo di fucile. Caio raggiunto da alcuni indizii, come abbiam veduto, confessa ed è condannato. I correi della vittima in quel tentativo di furto, pur avendo piena coscienza dell' innocenza di Caio, sono costretti a tacere per non compromettersi con la giustizia, ma confidano il tutto a parenti ed amici. Ma morti essi, i malfattori, i parenti e gli amici svelano tutto alla giustizia. Lo stesso padrone di quell'abitazione campestre, bersaglio di que' malfattori, sebbene titubante da principio per tema di compromissione, convinto alfine d'essere protetto dalla legge, conferma le suddette circostanze, assicurando d'aver lui ferito mortalmente la supposta vittima di Caio nel mentre essa con i compagni era intenta alla scassinazione. L' innocenza di Caio adunque è manifesta, ma neppur la legge in questo caso ammette in favore di lui la revisione.

Se lo stesso accusato diventa vittima del suo errore, che dire del legislatore che come il nostro ha preteso di determinare gli errori giudiziarii in quelle tre ipotesi tassative?

Molti anni or sono dalla corte di assise di Reggio Calabria fu condannato a morte con prove indiziarie un accusato di assassinio, non ostante le più vive proteste d' innocenza. Il padre e la madre ne morirono di dolore. La pena di morte dalla clemenza sovrana fu commutata nella pena dei lavori forzati a vita. Pochi anni fa, circa tre, se non erro, quando questo disgraziato aveva già scontati circa venti anni di pena, nella stessa città un moribondo licenziato inesorabilmente dai medici, e persuaso della sua prossima fine, si affretta a farsi venire vicino un confessore, al quale confida essere stato lui il vero e solo autore dell'assassinio, per cui il disgraziato suddetto fu condannato a morte, essendo costui completamente innocente. Il confessore inorridito lo esorta a fare subito tali rivelazioni alla giustizia. Il moribondo accosente, confessa appena in tempo all'autorità il suo delitto con tutti i particolari atti a confermare la sua confessione, proclama la completa innocenza di quel disgraziato, e muore. L' autorità assoda quei particolari, da cui emerse evidente la verità, e l' innocenza di quel disgraziato, e riferisce il tutto al ministro di grazia e giustizia. Quel disgraziato fu subito liberato per grazia sovrana, ma non in seguito a revisione, giacchè questa dalla nostra legge in tale ipotesi non è consentita.

Sempronio è condannato alla pena perpetua sulla semplice dichiarazione della vittima, che presso a morire lo accusò assicurando la giustizia d'averlo visto in agguato esplodere il colpo letale, non ostante le più vive proteste d'innocenza, giacchè egli ha allegato di non aver nemmeno conosciuta la vittima, e che al tempo del delitto egli si trovava a New-Jork. Ma Sempronio non ha potuto provare questi fatti, perchè al tempo del giudizio non sapeva dove più si trovassero gl'innumerevoli amici, con i quali aveva lavorato a New-Jork nel medesimo opificio, e nemmeno ne ricordava le precise generalità. Dopo la condanna i parenti di Sempronio, dietro indicibili ricerche, riescono a sapere le pre-

cise generalità dei suoi compagni di lavoro, i quali insieme al direttore dell'opificio assicurano che al tempo del delitto realmente egli si trovava in quell'opificio a lavorare in loro compagnia. A queste testimonianze se ne aggiunge per caso un'altra importantissima, quella del console locale, al medesimo Sempronio per fatalità sfuggita durante il giudizio, al quale egli nell' epoca stessa del delitto consumato in Italia aveva fatto ricorso per sue faccende private. Evidentemente la vittima, nel designare Sempronio, s'era ingannata o sull' identità o sul nome di lui : ovvero in quel momento dovette esser presa da allucinazione, o dovette essere ferita dall' esplosione fortuita di qualche arme. Evidentemente Sempronio è innocente, egli è vittima d'un errore giudiziario.

Similmente un altro accusato, è condannato per omicidio;e dopo la condanna si assoda che egli nel momento del delitto era rinchiuso in prigione per altra causa; e si esclude che egli avesse potuto evadere.

Un'altra è condannata per adulterio, ma dopo la condanna si assoda che ella non era legalmente unita in matrimonio col preteso marito.

Un' altra è condannata per aborto procurato o per infanticidio; ma dopo la condanna mercè una perizia praticata nelle parti genitali, a cui prima per pudore non volle consentire, si assoda che ella è ancora vergine.

Un altro in contumacia è condannato irrevocabilmente dal tribunale penale per violenza carnale. Arrestato e saputone il motivo, egli si protesta innocente; e mercè perizia e mercè la testimonianza di due chirurgi, che l'operarono prima ancora che quel delitto fosse commesso, egli dimostra che fin da epoca anteriore si trovava come al presente affatto privo di organi genitali, e quindi nell'impossibilità materiale di commettere quel delitto.

Un altro ancora è condannato per ratto col consenso della rapita minorenne. Dopo la condanna irrevocabile, si as-

soda con documento rilasciato dall' ufficiale dello stato civile che già altro ne aveva rilasciato , ma errato , che la creduta minorenne nel momento del ratto aveva invece compiuto i ventun anno.

Il pubblico ufficiale, preposto ad un carcere , è condannato per avervi ricevuto un tale senza l'ordine dell'autorità competente, ovvero per aver ricusato di obbedire all' ordine di scarcerazione dato dalla medesima. La condanna è basata sull' assicurazione di quell'autorità , non nonostante l' imputato vivamente protestasse di aver ricevuto l' ordine nel primo caso, ovvero di non averlo ricevuto nel secondo. Intanto dopo la condanna quell' autorità s'avvede d'essersi ingannata, giacché effettivamente nel primo caso emanò l'ordine di arresto, il cui originale andó confuso con altre carte giudiziarie , l' esame delle quali fu cagione occasionale d' averlo scoverto , e la cui copia rimessa a quel pubblico ufficiale fu parimenti smarrita da costui. Nel secondo caso la medesima autorità ricorda del pari di non aver dato l'ordine di scarcerazione in favore di quel tale detenuto, avendo confuso un ordine con l'altro, e quel detenuto con altro detenuto.

Il principio che informa l'ipotesi precisa prevista nell' articolo 689 del codice di procedura penale, informa del pari le suddette ipotesi e tante altre ancora, previdibili a priori ed egualmente a priori imprevedibili per l' indole propria, svariata ed indefinita , dei fatti umani ed in generale della esperienza ; perchè la contraddizione del giudicato di condanna con l'evidenza materiale del fatto, che si riscontra nell' ipotesi legale , si riscontra pure in altre ipotesi. L'innocenza si protegge in quella; l'innocenza del pari si vuole proteggere in queste ; e l' una vale quanto l'altra, non altrimenti che l' un errore vale quanto l'altro, ad autorizzare la revisione egualmente reclamata dal diritto e dalla giustizia, dalla sicurezza sociale e dalla tranquillità

individuale. Il legislatore ha côlto il principio, ed ha creduto esplicarlo in quell'ipotesi soltanto. Ma quanto egli sia in errore è rivelato dai fatti, i quali dimostrano appunto che quel principio è applicabile ad ipotesi concrete, svariate ed indefinite.

29. Il medesimo errore si svela del pari nella terza ipotesi di revisione sancita dalla nostra legge. Essa consiste, come abbiamo già veduto, nel fatto che dopo la condanna di un accusato uno o più testimoni che han deposto nel processo contro di lui siano condannati perfalsa testimonianza o reticenza commessa in danno del medesimo. Intanto per l'ammissibilità della revisione in questa ipotesi fa d'uopo, nell' intenzione della legge, che concorrano alcune condizioni essenziali. Anzitutto l'imputazione e la scoverta della falsa testimonianza o reticenza in danno dell'accusato dev'essere avvenuta dopo la condanna di costui; che se fosse avvenuta prima, durante il dibattimento, in guisa da determinare perfino l'arresto del testimone falso o reticente, e tuttavia i giudici avessero ordinato di procedersi oltre al dibattimento fino alla sentenza di condanna dell'accusato, tale imputazione non darebbe diritto a chiedere la revisione, perchè in tal caso i giudici avrebbero attinto da altri elementi di prova il convincimento sulla reità dell'accusato.

Io trovo giusto questo concetto legislativo, ma soltanto allora che l'imputazione di falsa testimonianza o reticenza fosse avvenuta in un dibattimento svoltosi dinanzi a giudici togati; perchè in tale ipotesi l'aver essi, non ostante quell'imputazione, ordinato il prosieguo del dibattimento fino a condannare l'imputato, significa che quella falsa testimonianza o reticenza non ha esercitata alcuna influenza sul loro convincimento, attinto invece da altri elementi di prova; perchè infine le loro sentenze son motivate, e dalla motivazione si desume quali furono quegli elementi, e il niun conto fatto, relativamente a questi, della falsa testimonianza o reticen-

za. Ma del pari giusto non potrebbe dirsi quel concetto legislativo, quando l' imputazione di falsa testimonianza o reticenza in danno dell' accusato fosse avvenuta in un dibattimento svoltosi innanzi ai giurati. Quivi, diversamente dalla precedente ipotesi nella quale i giudici togati insieme vagliano e l'importanza della falsa testimonianza o reticenza ed il risultato degli altri elementi di prova e quindi la niuna influenza di quella su questi, quivi è la corte soltanto che vaglia quell'imputazione ed ordina, non ostante l'esistenza della medesima, il prosieguo del dibattimento: ma non è dessa che insieme emette il suo convincimento sulla reità dell'accusato; sono invece i giurati, che all' opposto non son dessi che hanno creduto, non ostannte la esistenza di quella imputazione, di procedere oltre al dibattimento e di ritenerla cosi non influente sul loro convincimento.

Chi assicura che i giurati, giacchè i motivi del verdetto sono ignoti ed impenetrabili, non ostante l'ordine di procedersi oltre al dibattimento ad onta della elevata imputazióne di falsa testimonianza o reticenza, non abbiano fondato il loro convincimento appunto su quella falsa testimonianza soltanto, ritenendola veritiera, oppure su di essa e insieme su altri elementi, per essere stata la medesima, nel loro giudizio, su questi influente? Chi assicura che i giurati, dinanzi alla condanna del testimone falso o reticente, non si convincerebbero dell'innocenza dell'accusato, solo dalla falsa testimonianza contraddetta, o insieme da questa e da altri elementi dalla stessa influenzati? Sarebbe quindi razionalmente giusto riformare quel concetto legislativo nel senso di limitarlo alla sola revisione avverso sentenze di condanna emanate da giudici togati, e perció escluderlo nella sua restrizione, e quindi estenderlo anche alle imputazioni di falsa testimonianza o reticenza sorte durante il dibattimento proseguito non ostante la esistenza delle medesime nei giudizii dinanzi ai giurati.

In verità in questi giudizii (e ciò noto sol di passaggio) l'ordine della corte di procedersi oltre al dibattimento non ostante l'esistenza della falsa testimonianza o reticenza dovrebbe abolirsi, e stabilirsi invece la regola della sospensione del giudizio fino all' esito del procedimento a carico del testimone falso o reticente, a meno che non si volesse provocare dai giurati l' avviso se in tale ipotesi possa il dibattimento continuarsi, unicamente per i fini della giustizia; perchè l'elevata imputazione di falsa testimonianza o reticenza da parte della corte, la quale non ostante la medesima ordina il prosieguo del dibattimento, può impressionare talmente l'animo dei giurati da ritener innocente l' accusato, la cui reità fosse del resto da altri elementi di prova pienamente raggiunta.

Per l'ammissibilità della revisione nell' ipotesi, di cui ci stiamo occupando, occorre in secondo luogo che la falsa testimonianza o reticenza sia intrinsecamente diretta contro l'accusato, a confermare cioè l'accusa contro di lui o ad escludere fatti che per sè dimostrassero vera la sua tesi difensiva e quindi la sua innocenza: occorre che la falsa testimonianza o reticenza, come sopra definita, esista nei suoi elementi intrinseci, essendo per altro indifferente che il colpevole sia stato indotto qual testimone in giudizio dal pubblico ministero, dalla parte civile, dal coaccusato, in virtù del potere discrezionale del presidente della corte o dall'accusato medesimo. Queste sono evidentemente modalità esteriori, che non hanno alcuna relazione, e perciò indifferenti, con la sostanza dell' imputazione di falsa testimonianza o reticenza.

Non occorre stabilire quale influenza abbia potuto esercitare questa falsa testimonianza o reticenza sull'animo dei giudici; ma, salvo l'ipotesi di connessità, quando l'una o l' altra si riferissero ad un sol capo di accusa, riguardo a questo soltanto la revisione sarebbe ammissibile, giammai riguardo agli altri, per cui nè reticenza, nè falsa te-

stimonianza avvenne in danno dell'accusato. (*Cass. francese 29 agos. 1839, 2 giug. 1855 e 13 nov. 1857*).

Occorre inoltre che contro l'imputato di falsa testimonianza o reticenza l'accusa per tale titolo sia stata ammessa, ovvero che siasi rilasciato mandato di cattura dall'autorità giudiziaria. L' uno o l'altro di questi provvedimenti però non produce, a favore del condannato, altro effetto, se non la sospensione dell' esecuzione della sentenza di condanna; la quale sospensione è di diritto tolta e la condanna perciò riprende la sua esecuzione, se in seguito lo accusato di falsa testimonianza o reticenza è assolto o a favore di lui si dichiara non essere luogo a procedere.

Se invece l'accusato viene in seguito condannato, per l'ammissibilità della revisione, occorre che la sentenza di condanna sia passata in cosa giudicata. Allora soltanto la corte di cassazione, dopo aver verificato la dichiarazione dei giurati sulla quale è emanata questa sentenza, sempre che per tale dichiarazione il testimone risulti colpovole di falsa testimonianza o di reticenza a carico del condannato, nell'interesse del quale si procede a revisione, annulla la sentenza impugnata e rimette la causa avanti una corte di assise diversa da quelle che pronunziarono sia la prima che la seconda sentenza, acciò si proceda ad un nuovo giudizio, ritenuto l'atto d'accusa per sussistente. Al nuovo dibattimento però i testimoni condannati per falsa testimonianza o per reticenza non saranno più ammessi come tali: divieto, il quale, secondo l'**Hélie** e conformemente ad un arresto della corte di cassazione francese del 17 febbraio 1843, è solamente applicabile ai dibattimenti aventi per oggetto la revisione d'un processo, giammai ai testimoni condannati per falsa testimonianza o per reticenza in favore dell' accusato nei dibattimenti annullati per ragioni diverse da quelle aventi di mira la revisione (*Op. cit.* §. 752, p. 624). E tale divieto, nota il **Casorati**, è cosi assoluto nel dibattimento avente per oggetto la revisione di

un processo, che i testimoni condannati per il titolo suddetto non potrebbero essere esaminati neanche in virtù del potere discrezionale del presidente della corte d'assise (*Op. cit.* §. 2188).

L'ipotesi di revisione, di cui ora ci siamo occupati, diversamente dalle precedenti che si fondano sulla certezza dell'errore, si fonda invece sulla semplice presunzione di errore, perchè la successiva condanna d' un testimone falso o reticente può provare con certezza l'innocenza del condannato in danno del quale il reato di falsità o reticenza fu consumato, o può soltanto metterne in dubbio la reità, esistendo a carico del medesimo altri elementi di prova. Questa verità fu enunciata fin da principio nella esposizione dei motivi dell'articolo 443, §. 3, del codice francese d'istruzione criminale. In questa terza ipotesi di revisione, essa aveva detto, l'errore della condanna non si mostra così evidente come nelle altre ipotesi, perchè, a rigore, é possibile che la falsa testimonianza non sia stata la sola fonte della dichiarazione dei giurati o del voto dei giudici, nelle materie a loro particolarmente riserbate; il grado d'influenza d'una falsa deposizione non può di leggieri determinarsi in un sistema di procedimento, che non lascia dietro a sè traccia alcuna delle ragioni, donde fu indotto il convincimento. Però, sebbene l'errore della condanna non risulti evidente dalla sola circostanza della falsa deposizione, indi appresso riconosciuta e punita, almeno vuolsi convenire come questo fatto sia abbastanza grave per far presumere che l'accusato sia stato vittima d'una nera calunnia.

30. Il sistema, anche in questa terza ipotesi, è evidentemente inconseguente ed insufficiente. Inconseguente, perchè in omaggio alla inviolabilità del giudicato si sostiene rigorosamente il principio informatore della revisione, che questa possa cioè ammettersi sol quando si abbia la certezza dell'errore di fatto, e debba inesorabilmente respingersi quando

tale errore sia una semplice presunzione, sebbene capace anche questa di raggiungere il grado di certezza; e poi praticamente, in contraddizione al rigore di quel principio, si escludono dalla revisione ipotesi lacrimevoli, in cui l'errore si palesa certo ed evidente, e vi s'include un'ipotesi, precisamente quella innanzi accennata, la quale, razionale del resto e però giustamente messa avanti dal legislatore, non risponde tuttavia al principio fondamentale suddetto da lui rigorosamente posto a base dell' instituto. Il sistema, dicevo, è pure insufficiente; anzi, aggiungasi, esso, egualmente che nelle ipotesi innanzi esaminate, è assolutamente insufficiente, tanto riguardo all' ipotesi in se stessa considerata, quanto in rapporto al difetto di esplicazione del principio di contraddizione posto a fondamento dell'ipotesi medesima.

Difatti, se i testimoni falsi o reticenti sieno morti, sebbene la falsitá o reticenza sia luminosamente provata e perciò sia certa, la domanda di revisione non è ammissibile, perchè la legge richiede la condanna. Il principio, che informa la prima ipotesi di revisione, ossia la inconciliabilità di due sentenze di condanna, come abbiam veduto, consiste nella contraddizione dell'una con l'altra per guisa che non possano coesistere. Occorre però che le due condanne siano avvenute per lo stesso reato; diversamente la revisione non sarebbe ammissibile, non ostante qualsiasi contraddizione palese. E noi a tal riguardo abbiamo notato l'incoerenza e l'insufficienza della legge. Lo stesso principio di contraddizione dell'un giudicato di condanna con l'altro egualmente di condanna informa la terza ipotesi di revisione, quella cioè consistente nella successiva condanna d'un testimone per falsitá o per reticenza. Se non che nella prima ipotesi la legge limita la contraddizione a due sentenze di condanna per lo stesso reato, nell'ultima la limita bensì anche a due sentenze di condanna, ma l'una per un reato qualsiasi, alla cui affermazione si rannoda un errore giudiziario, destinato a sco-

prirsi più tardi, l'altra invece per un reato preciso, quello di falsa testimonianzia o di reticenza, dalla cui affermazione quell'errore è svelato. Egualmente che nell' ipotesi dell'articolo 688 del nostro codice di procedura penale, nell'ipotesi dell'articolo 690 dello stesso codice la legge, rivelando la propria insufficienza, non esplica in tutta la estensione ed in alcun modo la forza e l' energia di quel principio di contraddizione, da essa ciecamente condannato al supplizio di Nesso stretto alla fatale camicia.

Difatti, la condanna d'un innocente può essere la conseguenza non già di falsa testimonianza o di reticenza, ma di falsa perizia. In tal caso la revisione non è ammessa dalla legge, sebbene qualcuno opini per l'affermativa per interpretazione analogica, recisamente resistita dallo spirito eminentemente restrittivo che informa la legge. La condanna può del pari essere l'effetto d'un documento falso, della corruzione dei giudici o dei giurati, ovvero d' una calunnia. In tutte queste altre ipotesi, pur essendo lo stesso il principio di contraddizione posto a fondamento dell'ipotesi dell'articolo 690, tuttavia la revisione non è ammessa dalla nostra legge È vero che una condanna per calunnia potrebbe costituire un motivo di revisione, ma indirettamente, quando cioè il calunniatore avesse subornato dei testimoni, e questi fossero stati condannati per falsa testimonianza. Ma in tal caso si rientrerebbe nell'ipotesi precisa dell'articolo 690.

Può invece avvenire che il calunniatore, simulando le tracce e gl'indizi del reato, inganni i testimoni sull'esistenza e sulla portata dei medesimi ed arrivi così ad ottenere la condanna della sua vittima. In seguito la calunnia è scoverta, l' inganno teso ai testimoni è del pari scoverto, i testimoni sono innocenti, il calunniatore è irrevocabilmente condannato. Qual triste realtà, quale contraddizione, quale ingiustizia! Eppure la revisione è negata proprio nell' ipotesi tipica, in cui il principio di contraddizione si

rivela in tutta la sua estensione, in tutta la sua intensitá. Altro che presunzione di errore, come nell'ipotesi dell'articolo 690: là invece v'è la certezza, come nell'ipotesi dell'articolo 689, v'è l'evidenza materiale, v'è l' errore, come la conseguenza diretta del dolo, in tutta la sua nuditá, in tutta la sua interezza. Cosi il legislatore accanto alla più flagrante contraddizione di fatto ha creato la più flagrante violazione del diritto, la più flagrante anomalia legislativa. Codifica il reato di calunnia, e non pensa alla sorte del calunniato, se non col lasciarlo marcire in un luogo di pena, dopo che la calunnia è stata solennemente sventata con una esemplare sentenza di condanna; a meno che non intervenga tardivamente il palliativo, sempre insufficiente, della grazia sovrana.

31. Dal tutto insieme delle considerazioni critiche innanzi svolte si deduce in modo irrecusabile questa verità, che cioè l'instituto della revisione com'è disciplinato dalla nostra legislazione penale è assolutamente insufficiente, perchè non risponde nè ai voti della scienza, nè alle imperiose esigenze della vita.

Le legislazioni straniere sono andate molto innanzi sulla via delle riforme, senza rimanere stazionarie come la nostra. Senza parlare infatti del codice spagnuolo, che prevede anche l'ipotesi del documento falso, della legge federale svizzera, che insieme al documento falso prevede pure l'ipotesi della corruzione del giudice togato o popolare per i reati di competenza della corte d'assise, del codice giapponese, che insieme alle ipotesi del documento falso e della corruzione del giudice prevede pure l'ipotesi che il condannato dimostri il suo *alibi* con atto autentico, e del codice russo che per i delitti di competenza dei tribunali ordinarii prevede anche l'ipotesi del falso documento e della corruzione del giudice, e per i reati di competenza di giurisdizioni inferiori prevede anche le ipotesi che le

prove, su cui si fonda la condanna, siano false, o che sorgano nuovi elementi a dimostrazione della innocenza del condannato; meritano speciale menzione la legge portoghese del 3 aprile 1896, che estende la riabilitazione del condannato in tutte quelle ipotesi che la sua innocenza sia stabilita da fatti nuovi; il codice serbo, il codice norvegio, i codici dei cantoni svizzeri, e precisamente quelli di Argovia, Berna, Friburgo, Ginevra, Soletta, Schwyz, Turgovia, Vaud, Wallis e Zurigo, nonchè il progetto ungherese, ed il progetto danese, i quali tutti ammettono la revisione, oltrechè in ipotesi tassative, anche quando sorgano nuovi elementi di prova che da soli o unitamente a prove preesistenti dimostrino l'innocenza del condannato. Ma più larghi ancora furono nelle riforme altri codici moderni col restringere assai più le ipotesi tassative o col bandirle addirittura, introducendovi una formola sintetica, sotto cui son prevedute tutte le ipotesi possibili di errori giudiziarii, quando l'innocenza del condannato sia stabilita da qualsiasi elemento nuovo di prova, ignorato dal primo giudice che pronunziò la condanna. Così nel codice belga con la legge del 13 maggio del 1892 la revisione preveduta nelle tradizionali ipotesi tassative fu estesa a tutte le altre ipotesi, nelle quali l'innocenza del condannato o l'applicazione in suo favore d'una meno severa legge penale, risulti da un fatto nuovo, posteriore alla condanna, o da una circonstanza, di cui il condannato non potè prima fornir la prova. Così pure nel codice francese d'istruzione criminale la legge degli 8 giugno del 1895 estende la revisione a qualsiasi altra ipotesi, quando dopo una condanna viene a stabilirsi od a svelarsi un fatto, ovvero quando elementi ignoti durante il processo vengano a svelarsi, e siano l' uno o gli altri di tal natura da dimostrare l' innocenza del condannato. Così pure, bandita ogni specificazione tassativa, ammettono senza limite la revisione, quando sorgano elementi nuovi e precisi da stabilire positivamente e ne-

cessariamente l'innocenza del condannato, i codici di Appenzel, di Glaris, di Lucerna, di S. Gallo, di Sciaffusa, della Bulgaria, della Svezia e della Finlandia. Presso di noi, senza parlare del progetto dell'ufficio centrale del senato del 1865, che in fondo apriva la via della cassazione al condannato quando la condanna si fondasse sopra un errore di fatto identico a quello per cui è ammessa la rivocazione dal codice di procedura civile, abbiamo avuto recentemente il progetto del 1893 del guardasigilli **Bonacci**, ed uno dei disegni di legge presentati al senato il 13 luglio 1895 dal guardasigilli **Calenda**, il quale con alcune modificazioni riproduce il progetto **Bonacci**. Col disegno di legge del guardasigilli **Calenda** è ammessa la revisione: 1. quando dopo la sentenza di condanna ne sia stata pronunziata un'altra inconciliabile con essa; 2. quando da un altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria sia evidentemente dimostrata l'innocenza del condannato; 3. quando dopo una condanna per omicidio sia dimostrata l'esistenza della persona, la cui supposta morte aveva dato luogo alla condanna o sempre che, essendosi supplito con altre prove alla mancanza della prova generica, sia poi da questa dimostrata l'innocenza del condannato; 4. quando la condanna è unicamente fondata su di una sentenza civile, la quale fu poi revocata da un'altra sentenza passata in giudicato; 5. quando la condanna fu pronunziata unicamente, o principalmente, sulla base di un documento riconosciuto o dichiarato falso dopo la sentenza, o di cui s'ignorasse dal giudice essere stata riconosciuta o dichiarata la falsità prima della sentenza stessa; 6. quando la condanna è stata unicamente effetto di una testimonianza dichiarata falsa con sentenza passata in giudicato, ovvero è stata determinata da corruzione o da altro fatto punibile commesso da un terzo; 7. quando il condannato esibisce un documento che provi manifestamente la sua innocenza e che non aveva potuto presentare ai magistrati

che lo giudicarono. E' ammessa poi la revisione in danno dell'accusato assolto, quando egli confessi la sua reità o quando l'assoluzione sia l'effetto d'un delitto. Questo disegno di legge fa certamente un gran passo avanti sulla legislazione che ci governa, ma nemmeno puó dirsi che risponda, sia per redazione sia per ampiezza di concetti legislativi, alle esigenze della scienza e della vita, perchè non del tutto si è liberato dallo spirito restrittivo, che d'altronde vi campeggia. La contraddizione, per esempio, della condanna con l'evidenza materiale del fatto, tranne la ipotesi ben rara della *esibizione d'un documento* preveduta nel numero 7., non trova posto in questo disegno di legge. Non è il solo fatto generico, che puó sopravvenire a smentire una condanna, ma pure e specialmente un fatto specifico. Non è solo mediante l'esibizione d'un documento che può prodursi un fatto nuovo, generico o specifico che sia, ma mediante pure e specialmente altri elementi svariatissimi. Non è solo un documento giudiziario quello che può contraddire ad una condanna e perciò smentirla, ma pure e specialmente un fatto od una prova di natura essenzialmente diversa. Il che, già rilevato innanzi, sará meglio chiarito in seguito tanto con l'esposizione dei principii che con la enunciazione di alcune ipotesi.

Anche presso di noi adunque s'impone la necessità delle riforme. Ma queste perchè siano razionali, occorre che armonizzino e coincidano col principio fondamentale e con lo scopo preciso dell'istituto, cioè la correzione d' un palese errore di fatto e la protezione dell'innocenza sacrificata. Sempre che un palese errore di fatto sorga a scuotere ed infirmare l'autorità del giudicato di condanna, la verità formale di questo deve cedere alla verità reale; il formalismo del diritto deve cadere dinanzi alla necessità concreta di liberare un innocente. Principio santissimo, il quale nella sua applicazione non deve trovare altro limite, se non negli elementi intrinseci che lo costituiscono e nello spirito che lo informa.

Bisogna applicargli la camicia di Nesso, ma occorre che in questa camicia sia libero; non bisogna soffocarlo. La infeconda determinazione della nostra legislazione penale lo soffoca. Qualunque altra casuistica, sebbene più larga, giacchè ogni casuistica è per sè infeconda, lo soffocherebbe lo stesso. Bisognerebbe introdurre una formola generica, razionale, che racchiudesse in sè, ben definiti intrinsecamente ed estrinsecamente, tutti gli elementi costitutivi di quel principio per guisa che questo potesse trovare la sua razionale applicazione in tutte le possibili ipotesi concrete, assolutamente imprevedibili a priori dal più accorto ed illuminato legislatore. Occorre quindi scomporre nei suoi elementi il principio fondamentale che informa l' instituto della revisione ed analizzarli alla stregua dei fatti concreti. per assorgere infine, se sarà possibile, in base a quegli elementi ad un formola scentifico-legislativa.

Il principio informatore dell' instituto della revisione è la correzione d'un palese errore di fatto, su cui si fonda la condanna d'un innocente: lo scopo preciso dell'instituto è svelato e definito dalla protezione di costui; la condizione di applicabilità si rannoda alla certezza dell' errore. Ma questa certezza è assoluta, come nell'ipotesi della esistenza in vita della supposta vittima d'un omicidio consumato, ed è relativa come nell'ipotesi della successiva condanna d'un testimone per falsità o reticenza; ed in questo ultimo caso la certezza va meglio definita presunzione di errore. Dinanzi alla presunzione d' errore il giudicato di condanna resta inficiato; e perciò entrambi si equivalgono, perchè abbiamo di fronte due presunzioni, l'una di errore e l' altra di verità del giudicato medesimo: entrambe le due presunzioni non possono coesistere; l' antitesi è evidente, perché entrambe a vicenda si escludono; la revisione perciò deve risolverla.

La certezza dell'errore, assoluta o relativa che sia, come abbiam veduto, si rannoda costantemente, in tutte le

ipotesi concrete, ad un vizio di contraddizione, o di due o più giudicati di condanna fra loro, o di giudicati di condanna da una parte, con giudicati di assoluzione o di non esser luogo a procedere dall' altra. In quest' ultimo caso la contraddizione si rivela fra la dichiarazione di fatto che ha dato luogo alla condanna e la dichiarazione di fatto che ha dato luogo alla sentenza di assoluzione o di non essere luogo a procedere. Un elemento comune poi a tutte le ipotesi, nelle quali si riscontri vizio di contraddizioni fra due o piú giudicati fra loro, si raccoglie dal fatto, che questi giudicati, e quindi la lora intrinseca contraddizione, si riferiscono o allo stesso reato, ovvero a reati diversi. Il vizio di contraddizione può esistere, oltrechè nei casi precedenti riflettenti esclusivamente giudidicati emessi da giurisdizioni penali, anche fra un giudicato di condanna ed un giudicato civile per sè stante ovvero che abbia annullata o revocata una sentenza civile, su cui il giudicato di condanna si fonda. La certezza dell'errore infine, assoluta o relativa, si rannoda ad un vizio di contraddizione, non più di giudicati fra loro, ma d' un giudicato di condanna con l' evidenza materiale del fatto.

32. Tizio e Caio son condannati dalla corte d' assise come coautori esclusivi d'un omicidio. Prima o dopo tale condanna Sempronio da altra corte di assise vien condannato per il medesimo omicidio come autore esclusivo. La contraddizione delle due sentenze è manifesta; la loro inconciliabilità mena necessariamente a stabilire l'innocenza degli uni o dell'altro: un giudizio di revisione è indispensabile.

Un'altra ipotesi. Mevio è condannato dalla corte di assise come autore esclusivo d'un omicidio. Più tardi, ovvero prima, Antonio è tradotto in giudizio innanzi un' altra corte d'assise per lo stesso omicidio, e viene assolto. Verificata la dichiarazione dei giurati, sulla quale si fonda la sentenza di assoluzione, risulta che Antonio fu l'autore

della uccisione, ma vi fu costretto da legittima difesa, ovvero che si trovava in tale stato d'infermità di mente da non aver la coscienza dei proprii atti. La contraddizione delle due sentenze, sebbene l'una sia di condanna e l'altra di assoluzione, in questa ipotesi è del pari manifesta: la loro intrinseca inconciliabilità induce a ritenere l'innocenza di Mevio; quindi, egualmente che nella prima ipotesi, anche in questa seconda la revisione è indispensabile.

Da queste due ipotesi si raccolgono questi elementi: 1. contraddizione d' un giudicato di condanna con altro giudicato egualmente di condanna; 2. contraddizione d'un giudicato di condanna con altro giudicato di assoluzione; 3. tanto la prima che la seconda ipotesi di contraddizione si riferiscono ad un solo e medesimo reato; 4. la contraddizione mena necessariamente a stabilire l' innocenza di qualcuno.

33. Altre ipotesi.

Tizio è condannato per omicidio dalla corte d' assise. Caio in seguito da altra corte di assise è condannato per calunnia consumata in danno di Tizio. Ecco due sentenze di condanna, l' una per omicidio, l' altra per calunnia. I reati sono diversi; ma l'antitesi fra le due sentenze è evidente. Aggiungasi che in seguito o contemporaneamente da una o più corti d'assise siano condannati alcuni testimoni per falsità o reticenza consumata in danno di Tizio, ed un altro, Sempronio, come autore esclusivo della calunnia consumata in danno dello stesso. Le sentenze di condanna ora sono più; la contraddizione si rivela complicata, ma pur ben distinta nel medesimo tempo. Tizio è condannato per omicidio e Caio per calunnia in danno di lui; ecco una prima contraddizione. Alcuni testimoni sono condannati per falsità consumata in danno dello stesso Tizio; ecco un altro fatto che mentre si compenetra con la condanna di Caio, rafforza la medesima contraddizione.

Sempronio con altra sentenza è condannato come au-

tore esclusivo della calunnia consumata in danno di Tizio. Quest'altro giudicato di condanna, mentre rafforza sempre piú la prima contraddizione, ne fa sorgere una nuova, quella cioè con la condanna di Caio per lo stesso reato di calunnia. Bisogna quindi risolvere la contraddizione tanto fra la condanna di Caio e quella di Sempronio, quanto fra l'una di esse, di risulta, insieme all' altra condanna per falsa testimonianza, e la condanna di Tizio per omicidio. Potrebbero tuttavia concorrervi altre condanne per altri reati, come di accusati corruttori e di giudici corrotti, di subornatori e di falsi periti. In tutte queste ipotesi concrete, isolatamente o come un tutt'insieme d'un' ipotesi sola considerate, si ha contraddizione di giudicati di condanna fra loro, ma per reati diversi.

All' opposto Tizio è condannato per falsità in atto pubblico. In seguito i testimoni o períti son processati per falsa testimonianza o falsa perizia in danno di Tizio. Tradotti in giudizio dimostrano la loro buona fede, e sono assolti. Però la sentenza che li assolve, rileva la falsità materiale della testimonianza o perizia, che esclcudono perciò il reato di falsità in atto pubblico per cui Tizio è condannato. L' antitesi fra la prima sentenza di condanna e la seconda sentenza di assoluzione sorge evidente.

Tizio invece è condannato per omicidio o furto qualificato. In seguito s' intenta procedimento penale per calunnia contro il denunciante, o per corruzione contro alcuni giurati. Intanto l'accusa per tali titoli di reato è ammessa e si procede a giudizio. Nelle more del giudizio gli accusati muoiono: la corte dichiara non essere luogo a procedere per estinzione dell'azione penale. Ovvero, giudicati, la corte dichiara non esser luogo a procedere perchè l'azione penale è prescritta. Tuttavia, tanto dalla sentenza di accusa, quanto dalla sentenza di non essere luogo a procedere emerge evidente la calunniosa denunzia o la corruzione dei giurati. Quindi in tali ipotesi, sebbene non

vi siano più giudicati di condanna e per lo stesso reato, ma in quella vece un giudicato di condanna ed un giudicato di assoluzione o di non essere luogo a procedere, e per reati diversi, tuttavia l' antitesi in questi giudicati sorge del pari evidente, la loro inconciliabilità è manifesta per guisa da autorizzare il processo di revisione per proteggere l'innocente.

Da tutte queste altre ipotesi si raccolgono gli stessi elementi già innanzi accennati a proposito delle due prime ipotesi, col solo divario che queste si riferiscono ad un solo e medesimo reato, le altre invece a reati diversi.

34. Altre ipotesi.

Tizio è condannato irrevocabilmente per delitto di usurpazione. Intanto il giudice civile con solenne giudicato dichiara che l' immobile, su cui si sarebbe consumato il preteso delitto di usurpazione, è di proprietà di Tizio.

Una donna maritata è condannata per adulterio, ed intanto il giudice civile con solenne giudicato dichiara nullo il matrimonio a mente dell' articolo 107 del codice civile.

Due persone sono condannate per reato di bigamia; frattanto il giudice civile dichiara nullo o inesistente il precedente matrimonio.

Un tale è condannato per danneggiamento; ma il giudice civile dichiara con sentenza passata in giudicato che la cosa mobile o immobile, su cui si sarebbe consumato il preteso reato, appartiene in proprietà al condannato.

Un altro è condannato per appropriazione indebita; ma il giudice civile dichiara irrevocabilmente che la cosa appropriata appartiene in proprietà al condannato, ovvero dichiara insussistente, per esempio, il contaatto di soccida o quello di mezzadria, su cui la sentenza di condanna si fonda.

In tutte queste ipotesi l'antitesi fra il giudicato penale

ed il giudicato civile è manifesta, in quanto che il giudicato civile esclude nettamente l'esistenza del reato.

Per converso, il giudice civile dichiara che l'immobile non appartiene a Tizio in propietà, ovvero che il contratto di soccida o quello di mezzadria è giuridicamente sussistente; ed il giudice penale, fondandosi unicamente sulla prima decisione civile, condanna l'imputato per usurpazione o danneggiamento, ovvero fondandosi unicamente sulla seconda lo condanna per appropriazione indebita.

Ma se in seguito la sentenza civile è solennemente riformata o annullata mediante revocazione o ricorso per cassazione per guisa da ottenersi il giudicato che dichiari il diritto che ha Tizio sulla proprietà dell'immobile, o che dichiari insussistente il contratto di soccida o quello di mezzadria, l'antitesi del giudicato di condanna per usurpazione o per danneggiamento col giudicato civile il quale dichiara il diritto che ha Tizio sulla proprietà dell' immobile; l'antitesi del giudicato di condanna per appropriazione indebita col giudicato civile che dichiara insussistente il contratto di soccida o di mezzadria è del pari evidente, in quanto che del pari esclude nettamente la esistenza del reato.

In tutte queste ipotesi la revisione sarebbe atto di pura giustizia, perchè proteggerebbe l'innocenza d'un imputato condannato per un reato insussistente.

Da tutte queste ipotesi si raccolgono questi elementi: in primo luogo la contraddizione palese d'un giudicato di condanna con un giudicato civile. in secondo luogo, come corollario di tale cotraddizione, l'innocenza del condannato per inesistenza di reato.

35. Altre ipotesi.

Tizio è condannato per omicidio consumato; e dopo la condanna si sa che la supposta vittima dell'omicidio è vivente, ovvero che sia morta naturalmente, o che siasi suicidata, o che sia stata uccisa ad opera esclusiva di altri,

assenti o premorti, o ad opera esclusiva di altra persona, che tutto confessi presso a morire e renda veritiera la sua confessione.

In tutte queste ipotesi concrete si nota un vizio di contraddizione, non più fra un giudicato ed un altro, ma fra un giudicato di condanna e l'evidenza materiale del fatto.

Un altro è condannato per parricidio o per uxoricidio, ma dopo la condanna si assoda che nel primo caso la vittima non era figlio dell'accusato; e nel secondo che non era moglie del medesimo.

Ecco un'altra contraddizione non sul reato principale, ma sopra una circostanza importante del medesimo, ma pur fra un giudicato di condanna e l'evidenza materiale del fatto; sebbene la medesima contraddizione, non sul fatto principale, ma sopra una circostanza del reato, possa riscontrarsi anche fra piú giudicati di condanna.

Da tutte queste ipotesi adunque si raccoglie quest'altro elemento: la contraddizione del giudicato di condanna con l'evidenza materiale del fatto per guisa da far presumere l'innocenza del condannato.

36. Sintetizzando gli elementi raccolti da questa rapida analisi, si deduce che la certezza, assoluta o relativa, dell'errore giudiziario che bisogna correggere per proteggere l'innocente, si rannoda costantemente ad un principio di contraddizione. Questo principio si esplica nell' antitesi fra due o più giudicati di condanna fra loro, ovvero fra questi e giudicati di assoluzione o di non esser luogo a procedere per motivi diversi da quelli d' insufficienza di prove, fra giudicato di condanna e giudicato civile; fra giudicato di condanna e l'evidenza materiale del fatto tanto per lo stesso reato, che per reati diversi; per guisa da far presumere l'innocenza d'uno o più condannati, tanto sul fatto principale del reato, che sopra una circostanza del medesimo.

37. La condizione intrinseca perchè in tutte le ipotesi concrete riannodate sotto una formola sintetica la revisione sia ammissibile, è costituita dal grado di certezza dell' errore giudiziario per guisa da far presumere l' innocenza del condannato. Tale condizione, come innanzi ho rilevato, fu semplicemente intuìta dal legislatore germanico. Difatti, il paragrafo 404 del codice di procedura penale germanico richiede che la domanda per la riassunzione del processo sia anzi tutto fondata sull' imputazione d'un reato; quanto poi all'ammissibilità della medesima richiede che per tale reato sia stata pronunziata regolare sentenza, tranne il caso che l'avviamento o la continuazione del procedimento penale non possa aver luogo per motivi diversi da quelli d' insufficienza di prove. Evidentemente il legislatore con tale disposizione ha voluto limitare il concetto e l'ammissibilità della revisione a quelle ipotesi, nelle quali l'errore giudiziario fosse certo e facesse perció ragionevolmente presumere l'innocenza del condannato. Evidentemente egli ha voluto circoscrivere la formola sintetica adottata, nonchè le altre ipotesi tassative, in limiti razionali rispondenti al fondamento stesso ed allo scopo dell'instituto, con l'assoggettarla alla condizione intrinseca suddetta, che si rannoda, relativamente all' esistenza dell' errore giudiziario tale da far presumere l' innocenza del condannato, al grado di certezza siccome è definito nella disposizione del paragrafo 404 su citato. Perció si comprende facilmente che una sentenza di condanna abbia potuto essere la conseguenza del dolo. Se perciò se ne domanda la revisione, si vuole la certezza che il dolo vi sia stato, e però una imputazione ed un procedimento penale a carico di chi ne fu l' autore sono indispensabili. E non basta. Occorre che l' imputato od accusato sia irrevocabilmente condannato; o, pur essendo assolto o dichiaratosi non esser luogo a procedere contro di lui, occorre che la dichiarazione di assoluzione o di non esser luogo a procedere contenga tutti gli elementi

di fatto, che diano tuttavia ragione della chiesta revisione. Si comprende facilmente, nella locuzione anzidetta, che possa aver luogo la revisione, non ostante l'impossibilità dell'avviamento o della continuazione del procedimento penale, a cui la certezza dell'errore si riannoda, tranne il caso di assoluzione o di non esser luogo a procedere per insufficienza di prove, per esempio per la morte dell'accusato nelle more del giudizio. In tal caso l'imputazione di un reato, sulla quale la domanda di revisione si fonda, sussiste: sussiste del pari l'avviamento del procedimento penale per tale imputazione; sussiste infine il fatto dell'impossibilità che quel procedimento continui per la morte dell'accusato. L'intendimento della legge è così esaudito. Lo stesso dicasi in caso di prescrizione dell'azione penale. Ma se la morte del reo fosse avvenuta prima che il suo atto delittuoso, su cui si fonda la domanda di revisione, si conoscesse, è evidente che il procedimento penale non può nemmeno iniziarsi. In tal caso si comprende che, ciò non ostante, la revisione sia, almeno razionalmente, ammissibile; ma non si comprende che debba fondarsi sopra un' imputazione, la cui esistenza è concretamente e giuridicamente impossibile. Che dire poi, di fronte alla locuzione del paragrafo 404 su citato, di tutte quelle altre ipotesi di errori giudiziarii, per cui la revisione è richiesta dalla palese contraddizione fra il giudicato di condanna e l'evidenza materiale del fatto? Perchè nella locuzione usata, che la revisione sia ammissibile anche quando l'avviamento del procedimento penale non possa aver luogo *per motivi diversi da quelli di insufficienza di prove*, per tali motivi devono intendersi necessariamente quelli dalla legge preveduti, cioè i *motivi legali*; non senza notare che quel procedimento penale, nella lettera della legge, si riferisce essenzialmente all'imputazione d'un reato, su cui la domanda di riassunzione del processo deve fondarsi: imputazione perfino astrattamente impossibile, assurda addirittura; e

ciò concorrerebbe ad escludere l'ammissione delle ipotesi innanzi accennate, al che parmi d'altronde resista lo spirito eminentemente liberale della legge, come chiaro si desume dal numero 5 del paragrafo 399.

Ciò può spiegarsi soltanto col fatto che il legislatore, mentre ha introdotto la formola comprensiva di tutte le possibili ipotesi di revisione, non si è accorto di averne involontariamente molte altre sottratte con la precisa disposizione del paragrafo 404, a meno che non si voglia ritenere che vi siano comprese, non ostante la resistenza della lettera assai concisa della legge; bisognerebbe allora conchiudere che quel paragrafo, il quale pur contiene in sè un principio assai fecondo di pratiche applicazioni, è stato mal redatto. Ma, comunque, il principio, appena intuìto dal legislatore germanico, è insufficiente; e però occorre che sia integrato.

Il grado di certezza dell' errore giudiziario per guisa da far presumere l' innocenza del condannato dev' essere costituito da un documento giudiziario, da cui la condanna sia contraddetta; ecco in poche parole il concetto fondamentale del legislatore germanico. Tale concetto nel sistema da me propugnato non ha bisogno di essere enunciato, perchè è intrinsecamente implicito nella contraddizione esistente fra un giudicato ed un altro per guisa da far presumere l' innocenza del condannato. La difficoltà seria sussiste invece, quando, ai fini dell'ammissibilità della revisione, si tratta di determinare il grado di certezza nelle ipotesi in cui la contraddizione sussista fra un giudicato di condanna e l'evidenza materiale del fatto. Qui tuttavia non possiamo pretendere più di quello che la natura dei fatti ci offre. Il legislatore non può che enunciare alcuni principii comuni a tutte le ipotesi concrete, che possono cadere sotto questa specie, e che dall'analisi di quelle ipotesi si desumono. La loro valutazione ed applicazione con-

creta pertanto, secondo la mente legislativa, va lasciata interamente all'apprezzamento del giudice di revisione.

38. Ciò che relativamente al grado di certezza rivela l' esperienza nelle ipotesi suddette é un' antitesi recisa tra il fatto, su cui si fonda la condanna, ed un fatto nuovo, che la esclude, per guisa che i due fatti non possono assolutamente coesistere e vicendevolmente si escludono. E precisamente quest'antitesi si risolve nei fattori, ond'è costituita; o quando si supponga esser avvenuto un fatto, la cui esistenza è esclusa da un fatto nuovo, o quando invece si supponga non essere avvenuto un fatto, la cui esistenza è stabilita da un fatto positivo: fattori, i quali del resto si compenetrano e si completano a vicenda.

Tizio è condannato per omicidio consumato in danno di Caio, mentre Caio è vivente. Ecco l'antitesi fra un fatto e l'altro: si suppone essere avvenuto un fatto (l' *uccisione di Caio*), la cui esistenza è esclusa da un altro fatto (*esistenza in vita di Caio*).

Tizio è condannato per omicidio consumato in danno di Caio, ma Caio invece si è suicidato. Si suppone non esser avvenuto un fatto (*suicidio di Caio*), la cui esistenza è stabilita da un fatto positivo (*autografo di Caio, che assicura d'essersi suicidato, e testimonianze precise*).

Similmente Tizio è condannato per omicidio consumato in danno di Caio; ma Sempronio presso a morire confessa d'essere stato lui l'autore esclusivo di quel delitto. Il delitto sussiste, ma si suppone non essere avvenuto un fatto (*attività criminosa di Sempronio*), il quale é stabilito da un fatto positivo (*confessione di Sempronio verificata dall'autorità*).

Tizio è condannato per omicidio consumato in danno di Caio; Caio invece è morto naturalmente. Si suppone così essere avvenuto un fatto (*uccisione di Caio*), la cui esistenza è esclusa da un fatto nuovo (*morte naturale di Caio*).

Tizio è condannato per omicidio colposo per aver omesso di collocare i segnali comandati dai regolamenti ad un fosso scavato sulla via, nel quale caduto sarebbe morto Caio. Ma i segnali v' erano, ed invece Caio è morto, perchè ubbriaco é caduto dando dell'occipite contro una pietra. Qui si suppone non essere avvenuto un fatto (*caduta fortuita e conseguente morte di Caio*), la cui esistenza è stabilita da un fatto positivo (*confessione di Caio, presso a morire, d'essere caduto per effetto di ubbriachezza.*).

In tutte queste ipotesi l'antitesi fra un fatto ed un altro per guisa che entrambi si escludano a vicenda è quella che determina il grado di certezza, la condizione intrinseca, subordinatamente alla quale la domanda di revisione è ammissibile.

39. Onde sintetizzando ora i risultati dell' analisi che precede, possiamo assorgere alla formola scientifico-legislativa comprensiva di tutte le ipotesi possibili di revisione.

È ammissibile il processo di revisione contro una sentenza di condanna passata in giudicato, quando questa sia in tale contraddizione con altra sentenza, passata del pari in giudicato, o con l' evidenza materiale del fatto da far presumere l' innocenza del medesimo. L' evidenza materiale del fatto è costituita dall'antitesi tra il fatto su cui la condanna si fonda ed un fatto nuovo, che necessariamente lo escluda, per guisa che si supponga esser avvenuto un fatto, la cui esistenza sia esclusa, o non esser avvenuto un fatto, la cui esistenza sia positivamente stabilita.

Condizione estrinseca dell'ammissibilità della revisione è l' esame preventivo fatto dalla corte di cassazione per determinare se i fatti, formanti l' oggetto della domanda di revisione, rispondano agli elementi e condizioni configurati dalla legge. Dippiù, la corte medesima ha il diritto di assumere tutte le informazioni che crederà opportune intorno ai fatti assunti, per giudicare infine sull' accoglimento o meno della domanda di revisione.

40. Contro la formola astratta, comprensiva di tutte le possibili ipotesi di errori giudiziarii, sono state mosse alcune obbiezioni, che occorre disaminare. Esse possono riassumersi in ciò che ne ha detto il **Casorati**. Una formola astratta, egli ha detto, comprensiva anche di tutti i casi di presunzione di errore, autorizzerebbe la revisione ogni qualvolta una condanna venisse per tale titolo impugnata. Ciò porterebbe alla conseguenza inevitabile di menomare l'autorità del giudicato, perchè il fatto costante dei reclami contro la maggior parte delle sentenze, indurrebbe il pubblico a credere cosa abituale l'errore giudiriario, che deve invece considerarsi evento straordinario ed eccezionale. Mercè tale sistema, verrebbesi in sostanza ad introdurre una specie di appello anche nelle materie in cui questo non è consentito, od a creare un secondo grado di appello, con la differenza, in peggio, che mentre l'appello ordinario è subordinato ad un termine perentorio, il gravame conseguente alla revisione non avrebbe limite di tempo, e gli ostacoli che rendono incompatibile il riesame del processo col sistema della oralità, crescerebbero a dismisura. Nè questi inconvenienti potrebbero essere rimossi da alcuna cautela, come sarebbero la preventiva ingerenza del governo e l'esame demandato alla corte suprema. Imperocchè se si può aver fiducia che ambedue le autorità eserciterebbero il grave mandato con l'intendimento di tutelare l'interesse sociale, non può del pari aversi la certezza che esse sottrarrebbersi, per la natura stessa dello sconfinato potere e per la deficienza di norme direttive, al sospetto dell'arbitrio e della parzialità (*Op. cit.* §. 2172).

41. Tali obbiezioni, apparentemente serie, non hanno alcun fondamento di realtà. Anzi tutto è inesatto dire che una formola astratta, comprensiva anche di tutti i casi di presunzione di errore, autorizzerebbe la revisione ogni

qualvolta una condanna venisse per tale titolo impugnata. Perchè se è facile impugnare una condanna per errore, non è altrettanto facile ottenere che la revisione si ammetta, se non nel caso che essa sia realmente fondata sopra un errore e tale fondamento sia riconosciuto dalla corte suprema; giacchè è da supporre che nella esistenza d'una formola sintetica, come quella innanzi proposta, questa contenga in sè tutti gli elementi razionali e le condizioni essenziali di applicabilità in guisa da far ragionevolmente presumere un errore di fatto e l'innocenza del condannato: elementi e condizioni, che, insieme all'esame dei documenti addotti a sostegno della domanda di revisione, devono trovare razionale riscontro nell' ipotesi concreta. Neppure è esatto il concetto che sarebbe in tal modo inevitabilmente menomata l' autorità del giudicato ; perchè, per usar le parole medesime del **Casorati** , *quando la giustizia giunge nei suoi risultati a dare decisioni contraddittorie è la cosa giudicata che scuote se stessa e si annulla per opera propria. In simil caso è necessità che la cosa giudicata si ritempri, che il potere giudiziario manifesti nettamente la sua coscienza giuridica, che il conflitto si risolva* (*Op. cit.* §. 2173).

Quando l' autorità giudiziaria trovasse da applicare questa verità , e ciò di fatti avverrebbe meno frequentemente che non si creda , quale sospetto potrebbe mai ingenerarsi nel pubblico contro i giudicati in generale? Perchè occorre tener presente che il pubblico, il quale intuisce a meraviglia il significato reale dei fatti umani , tien d' occhio la serietà del giudice , non già la leggerezza o l'insidia di chi volesse abusarne. L'una delle due: o il giudicato impugnato di revisione è confermato, ed allora esso rafforza in sè la presunzione di verità che lo accompagna; ovvero il giudicato impugnato di revisione è riformato, ed allora sottentra al primo il novello giudicato formatosi col processo di revisione. Non presume più la veritá di prima,

ma una novella e diversa, sempre però presume la verità. Ed è quanto occorre.

Nemmeno è esatto il dire che si verrebbe a creare una specie o un secondo grado di appello ; tranne se del processo di revisione dovesse l' autorità giudiziaria essere investita direttamente ed incondizionatamente dal condannato reclamante. L'esame preventivo da parte della corte di cassazione esclude assolutamente questo concetto. Neppure è esatto il dire che gli ostacoli che rendono incompatibile il riesame del processo col sistema della oralità, crescerebbero a dismisura, essendo tali ostacoli piú apparenti che reali, perché la sentenza di condanna emessa dal magistrato o la dichiarazione di colpevolezza emessa dai giurati costituisce sempre materia precisa di confronto col fatto nuovo, in antitesi del quale quella sentenza o quella dichiarazione di colpevolezza susssistono per guisa da far presumere l' innocenza del condannato. L' analisi che precede ribadisce questa verità. Se infine è esatto il dire che ad evitare l'arbitrio e la parzialità non è cautela sufficiente la preventiva ingerenza del governo, perchè infatti il ministro di grazia e giustizia specialmente in Italia, più che altrove, è troppo esposto alle malsane correnti della politica, spesso perturbatrice della serenità di Temi, altrettanto non può dirsi della corte di cassazione, magistratura altissima, superiore a qualsiasi sospetto, tutrice della legge e della inviolabilità dei giudicati. Ma se pur tale sospetto potesse sussistere, sarebbe sempre quistione, se varrebbe meglio tollerare l'arbitrio ovvero il sacrificio d'un innocente condannato. Perchè a queste due possibilitá bisogna guardare, e bilanciarle. Senza dubbio al possibile sacrifizio dell'innocente meglio è che prevalga l' ipotetico arbitrio, che è sempre un male di gran lunga minore; e però alla possibilitá dell'arbitrio deve prevalere la liberazione dell' innocente ingiustamete condannato.

Per giungere a risultamenti accettevoli, soggiunge

il Casorati, sembra dunque mestieri studiare attentamente i fatti, attenendosi ai suggerimenti dell'esperienza, ed ampliando gradatamente in conformità ad essi i limiti dell'istituto. (*Op. cit.* ibid.)

Per ogni errore giudiziario, a misura che si scovre, facciamo una legge. Par che questo vogliano dire le suddette parole. Ma nè questo è il loro significato, nè questo il pensiero dell'illustre giurista. L'esperienza non può suggerire che un principio, una verità comune a tutte le possibili ipotesi di errori, come il principio di contraddizione, dal Casorati medesimo rilevato, del resto senza dedurne tutte le conseguenze di cui è fecondo, e non piú. Il legislatore non deve, se non enunciarlo e svilupparlo in tutti i suoi elementi, definirne le condizioni, intrinseche ed estrinseche, e ridurlo in una formola sintetica comprensiva per guisa da armonizzare razionalmente con lo scopo fondamentale della scienza e della legislazione e rispondere alle esigenze della vita. L'esperienza è un oceano indefinito. Come l'occhio non può scorgere ed analizzare tutti gli atomi onde si compone l'oceano, cosi la mente umana non può afferrare tutte le ipotesi concrete che formano l'esperienza.

42. Dall'analisi precedente, nello scopo delle riforme, si deduce un altro principio, che si può procedere a revisione in favore del condannato, anche quando egli abbia già scontata la pena, o sia stato dichiarato assente e la pena sia prescritta o scontata, o sia morto. Evidentemente, sebbene la pena sia scontata, egli ha un interesse legittimo perchè cessino le conseguenze morali e legali della condanna; e nel caso di morte o di assenza dichiarata i parenti di lui e la società medesima hanno nn interesse legittimo perchè la sua memoria sia solennemente riabilitata.

Si deduce del pari quest' altro principio, che la sospensione della condanna è di diritto, sempre quando la corte di cassazione abbia autorizzatc il processo di revisione; e che se questo abbia avuto un esito sfavorevole al

reclamante, in omaggio al principio introdotto dall'articolo 40 del codice penale, la detenzione sofferta durante il processo di revisione deve computarsi nella durata della pena.

A questo proposito merita riguardo un caso speciale innanzi accennato. Quando una sentenza di condanna pronunziata dalla corte di assise in contumacia dell' accusato sia la prova dell'innocenza d' un altro condannato in contradditorio anche dalla corte di assise, poichè la sentenza contumaciale non costituisce giudicato, e non può quindi procedersi a revisione, sorge la necessità di provvedere alla sorte di questo presunto innocente. L' unico rimedio è quello di metterlo in liberazione condizionale, e differire il processo di revisione fin tanto che il contumace non si presenti o non pervenga altrimenti in potere della giustizia. In tal caso se la condanna del contumace è confermata, o se, benchè assolto o dichiaratosi non esser luogo a procedere, la dichiarazione dei giurati è in contraddizione con l'altra dichiarazione dei primi giurati, sulla quale si fonda la condanna di quell' altro per guisa da farne presumere l'innocenza, si riassume il processo di revisione.

Se poi il contumace non si presenti o non pervenga altrimenti in potere della giustizia, e intanto la condanna sia estinta, la corte di cassazione o annullerà la sentenza di condanna pronunziata in contradditorio del condannato ammesso a liberazione condizionale, ovvero autorizzerà l'esperimento di un novello giudizio. In ogni altro caso la liberazione condizionale è revocata e la sentenza di condanna ripiglia la sua esecuzione, computandosi ragionevolmente nella durata della pena il tempo trascorso in liberazione condizionale in omaggio al principio che la liberazione essendo condizionale, non già assoluta, è un surrogato della pena, e perciò sempre una specie di pena.

Un'altra conseguenza delle riforme anzidette, sarebbe questa; lasciare cioè al savio e prudente criterio della

corte di cassazione annullare, a seconda dei casi concreti, la sentenza di condanna impugnata di revisione, ovvero autorizzare l'esperimento di un novello giudizio. In quest'ultimo caso, è naturale che il giudice di rinvio dev' essere sempre diverso dal giudice o dai giudici, che pronunziarono le primitive sentenze.

43. Ammessa la revisione ed annullata la sentenza di condanna, quali sono le conseguenze dell'annullamento?

Una prima conseguenza si è che alla sentenza, con la quale solennemente si è riconosciuto l' errore giudiziario e proclamata l'innocenza del condannato, debba essere data la maggiore pubblicità sia per affissione, sia per inserzione nei periodici piú diffusi ed importanti, specialmente nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ciò è naturale, e sorge necessariamente dall' indole stessa della sventura toccata a quel disgraziato. La società lo sapeva reo; la societá medesima ora deve saperlo innocente, affinchè siano riguardo a lui completamente distrutte tutte le conseguenze morali della condanna erroneamente creduta giusta.

Un'altra conseguenza si è che siano restituite le somme pagate a titolo di pena pecuniaria e di spese giudiziarie, nonchè quelle pagate a titolo di risarcimento di danni, e rimborsate le spese sostenute nell'interesse della difesa tanto nel processo chiuso con sentenza di condanna, quanto nel processo di revisione. La verità di questo principio non ha bisogno di dimostrazione: essa, limitatamente alle sole ammende e spese giudiziarie, parve tanto evidente nella discussione della legge francese che fu riconosciuta l' inutilità d' un emendamento proposto in tale senso. La restituzione, disse il relatore, è di diritto.

Una conseguenza ancora più importante si è che al condannato dichiarato innocente sia accordato a titolo di riparazione un'indennità per la pena ingiustamente patita. Le multe e le spese possono restituirsi. Non così i patimenti sofferti. Ma i danni morali e materiali della con-

danna sono incalcolabili, ed il ripararli è atto di giustizia, sebbene sempre incompleta per la natura stessa dei fatti, da cui derivarono.

Tale proposta fatta durante la discussione della legge francese del 1867 fu respinta, sia perchè cosi facendo si temeva di introdurre nella legislazione il principio d'una riparazione in favore dagli accusati prosciolti, sia perchè si sostenne non potersi lo stato riguardare come responsabile dei danni cogionati dagli errori giudiziarii. Ma, come nota bellamente l'**Hélie**, si trattava qui dei casi in cui l'errore della giustizia è stato solennemente chiarito da una sentenza in cui questo errore , vera sventura pubblica , ha cagionato la rovina di un innocente; in tal caso la giustizia medesima , ossia la società onde emana e in nome della quale è profferito, non è essa responsabile del male che involontariamente ha prodotto ? Forse il sentimento d' equità non impone che sia riparato , per quanto è possibile , ciò che può ancora ripararsi? Che cessi il supplizio, sta bene; ma non devono pure guarirsi le piaghe? Quali difficoltà avrebbe cagionato la facoltà lasciata al giudice che pronunzia la revisione , di stabilire una somma che dovrebbe lo stato pagare al condannato di cui siasi riconosciuta l'innocenza? (*Op. cit.* §. 753).

44. Fin quì abbiamo trattato della revisione in favore dell'innocente condannato. Ora dobbiamo disaminare l'ipotesi che il reo sia stato irrevocabilmente assolto. È ammissibile la revisione in danno di lui ?

L' affermativa è una conseguenza logica del principio medesimo, su cui si fonda la revisione in favore del condannato , rigorosamente applicato. Perchè se nel primo caso è giustizia liberare un innocente, è del pari giustizia nel secondo caso il non permettere che il reo rimanga impunito.

Ma cosi non è quando la cosa si guarda più da vicino. Come giustamente osserva il **Carrara**, ben diversa è la con-

dizione delle cose tra l' ipotesi della impunità del reo, e quella della condanna di un innocente; perchè nel primo caso non vi è altro danno tranne quello derivante dalla impunità d'un reo; fatto certamente deplorevole, ma che non urta il sentimento universale come, all'opposto, la persistenza nel tener valida e ferma la condanna di chi è risultato poi innocente; laddove nel secondo caso il danno è duplice; quello che deriva dall'impunità del vero colpevole, e quello che soffre il condannato innocente. Essendo quindi diverse le condizioni nelle due ipotesi, malamente si invoca la regola dei correlativi. (**Giornale delle leggi** IX, 8 e 9).

Osservazioni giustissime, ma non esaurienti. La osservazione precipua è la seguente. Nel caso di condanna dell'innocente si ha la violazione del diritto individuale e sociale insieme; nel caso invece dell'impunità del reo sorge potente il conflitto fra questo e quello. Uno dei fini precipui del processo penale è di assicurare all' accusato la tranquillità sulla propria sorte, quale che debba essere l'esito del giudizio. È questo un diritto sacrosanto, che si fonda, più che su considerazioni di umanità le quali del resto hanno la massima importanza, su considerazioni di ordine superiore, quali la condizione stessa della vita fisica e morale dell' individuo, e la ragione di essere della medesima. Perchè psicologicamente è maggiore la pena di chi si dibatte in un' accusa, anzichè quando, esaurito il dibattito, sia intervenuta la condanna; non altrimenti che intensivamente ed estensivamente indefinita, crudelmente indefinita, è la condanna di morte nel tempo che intercede fra la pronunzia e l'esecuzione in confronto dell'esecuzione medesima, direi quasi inconsciente nel momento supremo. Perciò l' ammissibilità della revisione in danno dell' accusato prosciolto trova ostacolo insormontabile nel diritto individuale. Ma questo diritto medesimo ha il suo limite. Quando l' assoluzione fosse stata la conse-

guenza del dolo stesso dell' accusato prosciolto o di un terzo, cessa il rispetto al diritto individuale, perchè esso non può all'ombra della legge godere il frutto del proprio o dell'altrui maleficio. Tranne questa ipotesi, il diritto che egli ha di non poter essere più molestato per il delitto, dalla cui accusa fu prosciolto, è inviolabile e non ammette altra eccezione.

45. In tale ipotesi pertanto una condizione essenziale è richiesta: che il dolo cioè sia legalmente accertato con sentenza passata in giudicato, e, nel caso che sia imputato anche all' accusato prosciolto (questa invero sarebbe la ipotesi più frequente), egli sia anzi tutto per tale dolo irrevocabilmente condannato. Allora soltanto può ragionevolmente ammettersi contro di lui il processo di revisione per il delitto, da cui fu ingiustamente prosciolto.

46. Può riassumersi il processo, quando si tratti, non più di colpire un reo impunito, ma un reo il quale sia stato condannato a pena piu mite, mentre avrebbe dovuto esser condannato a pena piu grave ? Può in altri termini riassumersi il processo per esasperare la pena del condannato ?

Rispondo subito e recisamente no. Dinanzi alla inviolabilità del giudicato di condanna giá formatosi deve cedere in tale ipotesi il danno lievissimo e direi quasi insignificante derivante dall'applicazione d'una pena piu mite. Tale danno in sostanza perde ogni importanza e addirittura si annienta, quando effettivamente una condanna vi è stata ed una pena sia stata scontata o tuttora si stia scontando. Potrei ancora dir molto a sostegno di questo assunto ; ma non aggiungo altro. Infine dico solo che la riassunzione del processo in tale ipotesi mi farebbe senso come di una brutalità.

47. L'instituto della revisione dei giudicati, adottato

dalla nostra legislazione penale, va adunque riformato, e nella maniera innanzi proposta.

Quale sintesi finale di quanto ho detto non mi resta, se non raccogliere, e sottoporre all'approvazione del IV congresso giuridico nazionale, i risultati dell'analisi, che precede, in proposte legislative secondo lo schema che segue.

SCHEMA.

Articolo 1. È ammesso ricorso per revisione, senza limite di prescrizione, in favore di uno o più condannati contro una o più sentenze diverse di condanna per delitto, passate in giudicato, quando esse siano in contraddizione:

1° con altra o più sentenze diverse di condanna passate in giudicato;

2° con una o più sentenze diverse di assoluzione o di non esser luogo a procedere per motivi diversi da quelli d' insufficienza di prove, passate in giudicato, quando la contraddizione cada tra il fatto che dette luogo alla condanna ed il fatto su cui si fonda la dichiarazione di assoluzione o di non esser luogo a procedere;

e la contraddizione in tutti i casi sia tale da far presumere l'innocenza di uno o più condannati.

Articolo 2. E ammesso ricorso per revisione, senza limite di prescrizione, in favore di uno o più condannati contro sentenza di condanna passata in giudicato, quando questa sia in contraddizione con una sentenza civile passata in giudicato o si fondi esclusivamente sopra sentenza civile, la quale da altra sentenza sia stata in seguito irrevocabilmente riformata, per guisa da escludere l'esistenza del reato.

Articolo 3. È ammesso ricorso per revisione, senza limite di prescrizione, in favore di uno o più condannati contro sentenza di condanna passata in giudicato, quando questa sia in contraddizione con l' evidenza materiale del fatto per guisa da far presumere la loro innocenza.

Tale evidenza è costituita dall'antitesi tra il fatto su cui la condanna si fonda ed un fatto nuovo che necessariamente lo escluda, per guisa che si supponga essere avvenuto un fatto la cui esistenza è esclusa, o non essere avvenuto un fatto, la cui esistenza è positivamente stabilita.

Articolo 4. È ammesso ricorso per revisione, quando la contraddizione, di cui negli articoli 1 e 3, cada non sul fatto principale che dette luogo alla condanna, ma sopra una circostanza del medesimo, per guisa che, esclusa tale circostanza, la pena rientri in una più mite ipotesi di legge.

Articolo 5. È ammesso ricorso per revisione in favore di uno o più condannati contro sentenza di condanna della corte d' assise passata in giudicato, quando questa sia in contraddizione con altra sentenza emanata pure dalla corte d' assise in contumacia dell'accusato, e portante condanna secondo l'articolo 543 del codice di procedura penale, e tale condanna faccia presumere:

1° l'innocenza dei condannati in contraddittorio; ovvero:

2° a favore dei medesimi un'ipotesi meno grave di reato e quindi l'applicabilità d'una pena più mite in conformità dell'articolo precedente.

Articolo 6. È ammesso ricorso per revisione in danno di uno o più accusati od imputati prosciolti con sentenza passata in giudicato, sempre che l'azione penale non sia prescritta, quando la loro assoluzione sia stata la conseguenza del dolo da parte loro o d' uno fra essi, o di altri, e sempre quando tale dolo risulti legalmente accertato con sentenza di condanna passata in giudicato od anche con sentenza od ordinanza di non esser luogo a procedere per motivi diversi da quelli d' insufficienza di prove, passata in giudicato, e, nel caso che siasi proceduto contro uno o più accusati od imputati prosciolti, sempre quando costoro od uno fra essi siano stati per tale titolo irrevocabilmente condannati.

Articolo 7. Il ricorso per revisione nei casi previsti negli articoli 1, 2, 3 e 5 è ammesso anche quando la pena sia scontata o il condannato sia stato legalmente dichiarato assente e la condanna sia prescritta o la pena scontata, o quando sia morto.

In quest'ultimo caso si procede in contraddittorio d'un curatore nominato alla memoria di lui dall'autorità giudiziaria, che procede alla revisione.

Articolo 8. Il ricorso è proposto dal condannato o dai suoi prossimi congiunti od eredi, capaci di succedere secondo le leggi civili, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell'articolo 6, dal pubblico ministero d'ufficio.

Articolo 9. Il ricorso, di cui nell' articolo precedente, è diretto alla corte di cassazione; e quando sia proposto dal condannato o dai suoi prossimi congiunti od eredi, dev'essere sottoscritto da un avvocato ammesso all' esercizio presso la corte medesima, il quale ne sosterrà le ragioni, e sarà presentato nella cancelleria della corte insieme con i documenti giustificativi.

Nel caso che il ricorso sia proposto dal pubblico ministero tanto in favore del condannato, che in danno dell' accusato od imputato prosciolto, ne sosterrà parimenti le ragioni un avvocato ammesso all'esercizio presso la corte.

Se la parte non l'abbia scelto, la corte di cassazione lo nomina d'uffizio.

Articolo 10. Il presidente della corte di cassazione, immediatamente dopo aver ricevuto comunicazione del ricorso per mezzo del cancelliere, prefiggerà con sua ordinanza l' udienza nella quale si procederà alla discussione.

Tale ordinanza a cura del cancelliere è immediatamente notificata al pubblico ministero ed all'avvocato scelto dalla parte o nominato d'uffizio.

Il ricorso e i documenti intanto rimangono depositati nella cancelleria fino a tre giorni prima della discussione, affinchè le parti ne possano prendere visione.

Tre giorni prima dell'udienza prefissa, gli atti saranno nuovamente comunicati al presidente della corte per la nomina del relatore.

Articolo 11. Nell' udienza prefissa la corte di cassazione,

sentito il relatore, il pubblico ministero e l' avvocato, statuisce anzitutto se la revisione sia ammissibile.

Se riscontra che il ricorso non trova fondamento nella legge, lo dichiara inammissibile, e nel caso che sia temerario, ad eccezione del pubblico ministero, condanna la parte che lo propose in una multa di lire centocinquanta e nelle spese.

Se all' opposto riscontra che il ricorso trova fondamento nella legge ed è in grado di essere deciso, provvede in conformità dell'articolo 12.

Se poi, dichiarato ammissibile il ricorso, ritenga tuttavia che esso non è in grado di essere deciso, ordina la sospensione della esecuzione della sentenza di condanna, sospende la causa e procede a tutte le informazioni che crederà del caso, sia per rogatorie, sia delegando l'autorità giudiziaria, che nel suo prudente arbitrio designa, sia delegando un membro della corte medesima.

Al giudice delegato le parti hanno il diritto di fornire tutti i lumi che siano atti allo scovrimento della verità.

Articolo 12. All' esito delle informazioni assunte, si procederà in conformità dell'articolo 10.

La corte di cassazione, sentito il relatore, il pubblico ministero e l' avvocato, se ritiene che il ricorso merita accoglimento, provvede nel seguente modo:

1° nel caso dell'articolo 2 annulla la sentenza di condanna senza rinvio;

2° nei casi previsti negli articoli 1 e 3 o annulla o rinvia la causa per l' esperimento d' un nuovo giudizio su gli atti di accusa, che si riterranno per sussistenti, innanzi a giudici diversi da quelli che pronunziarono la sentenza o le sentenze formanti oggetto del ricorso;

3° nei casi previsti negli articoli 4 e 6 annulla e rinvia la causa per l'esperimento d'un nuovo giudizio su gli atti di accusa che si riterranno per sussistenti, ferma restando, nel caso previsto nell'articolo 4, la dichiarazione di reità per il reato principale.

Se la corte ritiene che il ricorso non è sorretto da prove sufficienti, dichiara allo stato non trovar luogo a deliberare; al-

trimenti lo rigetta, ed ordina in ogni caso che la sentenza di condanna, rimasta sospesa, riprenda la sua esecuzione.

Articolo 13. Quando la corte proceda in conformità dell'articolo 5, se dichiara ammissibile il ricorso, e, nel caso previsto nel numero 2.° di tale articolo, il condannato abbia scontato il minimo della pena stabilito dalla legge per il reato principale, ordina pure che il condannato sia messo in liberazione condizionale e sospende il processo di revisione fin tanto che il contumace non si presenti o non si costituisca in carcere, o non pervenga altrimenti in potere della giustizia.

Se il contumace non si presenti o non si costituisca in carcere, o non pervenga in potere della giustizia e la condanna sia estinta; ovvero presentatosi o costituitosi in carcere, o pervenuto in potere della giustizia, prima che la pena sia prescritta, venga giudicato in contraddittorio, gli atti del processo e la sentenza contumaciale di condanna nel primo caso, ed anche la sentenza pronunziata in contraddittorio nel secondo caso, sono nuovamente trasmessi alla corte di cassazione, la quale, adempite le formalità stabilite nell' articolo 10, dopo aver sentito il relatore, il pubblico ministero e l'avvocato, provvede in conformità del numero 2.° dell'articolo precedente, sempre che nel secondo caso ravvisi l'applicabilità dell'articolo 1 o dell'articolo 4.

Diversamente provvede in conformità dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Articolo 14. Nel caso che la corte di cassazione annulli la sentenza di condanna senza rinvio, ordina che la sentenza di annullamento, stampata per estratto, sia affissa nel comune dove è stata pronunziata, in quello dove sarebbe stato consumato il preteso delitto dal condannato riconosciuto innocente, in quello dove fu pronunziata la sentenza di condanna ed in quello o quelli dove egli ebbe il suo ultimo domicilio e la sua ultima residenza o dimora. Ordina pure che la sentenza medesima sia inserita par estratto nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nei periodici più importanti all'uopo destinati.

Con la stessa sentenza la corte ordina la restituzione delle somme che fossero state pagate a titolo di pena pecuniaria, di spese giudiziarie e di risarcimento di danni, ed il rimborso delle spese erogate per la difesa tanto nel processo definito con

sentenza di condanna che nel processo di revisione, nonchè il pagamento di una somma a titolo di riparazione.

Nel caso che la causa sia rinviata per l'esperimento di un nuovo giudizio, le affissioni ed inserzioni, di cui nella prima parte e le restituzioni e rimborsi nonchè il pagamento dell'indennità, di cui nel precedente capoverso di questo articolo, sono ordinati dall'autorità giudiziaria, a cui la causa è stata rinviata, con la stessa sentenza con la quale dichiara l'innocenza del condannato.

Nel caso di morte del condannato, la corte di cassazione o l'autorità giudiziaria, cui la causa è stata rinviata, con la stessa sentenza con la quale dichiara l'innocenza del medesimo, ne riabilita la memoria, ordina le affissioni ed inserzioni, di cui nella prima parte, e le restituzioni e rimborsi non chè il pagamento dell'indennità, di cui nel primo capoverso di questo articolo, a favore degli eredi legittimi infino al terzo grado e del coniuge, capaci di succedere secondo le leggi civili.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano nel caso previsto nell'articolo 4.

Articolo 15. Lo stato, a carico del quale son messe le restituzioni e rimborsi nonchè l'indennità, di cui nell'articolo precedente, conserva azione di regresso contro chi di diritto per il ricupero delle dette somme, meno per quelle restituite a titolo di pena pecuniaria indebitamente pagata.

Articolo 16. Al condannato in liberazione condizionale, secondo l'articolo 13, non si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 17 del codice penale; e se durante la medesima commetta un delitto, per lo effetto delle disposizioni contenute nei titoli VII ed VIII del codice medesimo non si tien conto della condanna, per cui fu sospeso il processo di revisione.

Articolo 17. In qualunque caso di condanna ad una pena restrittiva della libertà personale, qualora il processo di revisione abbia avuto un esito sfavorevole al condannato, la detenzione sofferta dal medesimo o il tempo trascorso in liberazione condizionale, sia in dipendenza della sentenza, sia durante la sospensione dell'esecuzione di essa, son computati nella durata della pena.

S. Paolo Belsito, 2-14 settembre 1897.

Errata-corrige.

A pagina		verso		invece di		leggasi
A pagina	9	verso	13-14	invece di	reidatte	leggasi redatte.
»	11	»	30	»	codide	» codice.
»	15	»	21	»	avesse	» avesse potuto.
»	22	»	22	»	promnovere	» promuovere.
»	22	»	28	»	ministero	» ministro.
»	23	»	11	»	nna	» una.
»	23	»	28	»	impossibità	» impossibilità.
»	23	»	32	»	iutuirla	» intuirla.
»	28	»	3	»	confessessione	» confessione.
»	30	»	26	»	derterminate	» determinate.
»	37	»	4	»	assese	» assise.
»	37	»	24	»	la la legge	» la legge.
»	38	»	35	»	contumaciaii	» contumaciali.
»	41	»	30-31	»	succesiva	» successiva.
»	49	»	6	»	nn	» un.
»	49	»	10	»	nonostante	» ostante.
»	50	»	10	»	perfalsa	» per falsa
»	51	»	13	»	ostannte	» ostante.
»	56	»	2	»	testimonianzia	» testimonianza.

INDICE

§. 1.

Fondamento razionale dell' instituto.

§. 2.

Vicende storico - legislative dell' instituto.

§. 3.

Le riforme.

DEL MEDESIMO AUTORE

1. Saggio sul naturalismo e il positivismo in rapporto al diritto penale.

Monografia premiata al concorso del 1891 per studi di perfezionamento all'estero con incarico ufficiale straordinario presso l'Università di Parigi. — Napoli 1892. (Esaurito.)

2. Selezione e pena di morte.

Conferenza tenuta il 13 marzo 1893 nella R^a Università di Napoli (Estratto dal periodico *La Scuola Positiva* diretto dal *Ferri* - (Esaurito.)

3. La falsità in atti e la differenza fra il falso penale ed il falso civile. Il procedimento ed i giudicati di falso.

Tesi per la privata docenza con effetti legali nel diritto e nella procedura penale presso la R^a Università di Napoli. — Napoli 1894. (Esaurito.)

4. Dell'abuso di autorità (*in senso stretto*).

Monografia approvata col massimo dei voti a parità di merito con altri cinque concorrenti al concorso del 1892 per studi di perfezionamento all'interno - Napoli 1895.

5. Dell' usura nelle sue attenenze col diritto penale, con la storia di esso e con la legislazione penale contemporanea.

Monografia premiata con menzione onorevole al concorso del 1895 bandito sul tema dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli. — Nola 1897.